

UN VANTAGGIO SOCIALE E COMPETITIVO

la MEDIAZIONE

Trimestrale di cultura della prevenzione e risoluzione dei conflitti

LA RIVISTA DEL CENTRO STUDI ADR

Una scelta di Governo
la mediazione



In questo numero anche

la MEDIAZIONE

& Normativa di Donatella Pizzi e Alberto Donnini

& Formazione di Caterina Marchetto e Carlo Vettore

& Comunicazione di Alessandro Bruni e Luciano Sparatore

& Negoziazione di Massimo Antonazzi e Paolo Pelino

& Documenti e Giurisprudenza

I NUMERI della MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

Organismi di mediazione	586 *
Numero mediatori	23.932 *
Enti formazione	241 *
Numero formatori	1.150 *
Costo mediazione	3,4% **
Costo giudizio	29,9% **
Numero mediazioni iscritte	983.731 ***
Numero mediazioni definite	887.805 ***
Accordi/procedimenti	11,17% ***
Successo al tavolo	25,1% ***
Mancata partecipazione	52,8% ****

(*) Ministero della giustizia al 20.03.2018 al netto degli organismi e enti cancellati (<https://mediazione.giustizia.it/>)

(**) Unioncamere dati al 30.09.2012 in relazione al valore della controversia

(***) Nostra elaborazione su dati Ministero della giustizia dal 21.03.2011 al 31.12.2017

(****) Dati Ministero della giustizia dal 01.01.2017 al 31.12.2017

I NUMERI degli O.C.C.

Organismi della Composizione della Crisi	167*
Gestori delle crisi da sovra indebitamento	6.848*

(*) Dati Ministero della giustizia al 8 maggio 2018

L'uso dell'Analisi Transazionale nella mediazione civile e commerciale

di Luciano Sparatore

Potere e negoziato

di Massimo Antonazzi

UN VANTAGGIO SOCIALE E COMPETITIVO

la MEDIAZIONE

Trimestrale di cultura della prevenzione e risoluzione dei conflitti

LA RIVISTA DEL CENTRO STUDI ADR

PERCHÉ È NECESSARIA LA RIVISTA *la* MEDIAZIONE

1. **Perché** fornisce una completa informazione su tutte le materie che interessano i mediatori, i formatori, gli organismi di mediazione e gli enti di formazione.
2. **Perché** è un prezioso organo di collegamento fra il mercato e la Vostra realtà, fra il diritto e la pratica. Tutte le materie vengono trattate in funzione dei loro aspetti applicativi e delle problematiche che devono essere affrontate quotidianamente. Inoltre il taglio interdisciplinare offre nuovi elementi di informazione e documentazione e apre nuove frontiere di pensiero e di manovra.
3. **Perché** ogni tre mesi pubblica articoli su argomenti economico-aziendali e giuridico-fiscali ed inoltre dà notizia dei più importanti provvedimenti normativi e giurisprudenziali.
4. **Perché** in ogni numero saranno riportati dati sul mercato della mediazione.
5. **Perché** è la prima e unica rivista indipendente del settore.
6. **Perché** è la prima e unica rivista ad avere un comitato scientifico indipendente.

Ed inoltre

7. **Perché** sui numeri della rivista troveranno spazio supplementi di approfondimento sulla mediazione curati da esperti del settore.

Come abbonarsi:

- Visitando il nostro sito **www.rivistalamediazione.it** e seguendo le indicazioni riportate nella sezione Abbonamenti.
- Inviando un'e-mail a: abbonamenti@rivistalamediazione.it comunicandoci i Suoi dati (nome, cognome, indirizzo fiscale, luogo di spedizione, codice fiscale e partita iva) ed allegando la ricevuta di pagamento dell'abbonamento.

Per conoscere le nostre convenzioni, vi invitiamo a visitare il sito www.rivistalamediazione.it

EDITORIALE di Marco Ceino

3

la MEDIAZIONE & News

Convegno/1 - All'Università Link Campus un approccio globale alla negoziazione 4

Convegno/2 - ODCEC di Roma
Il futuro della mediazione Idee e azioni a confronto 4

Convegno/3 - 3° Convegno sulla giustizia complementare
al Museo nazionale romano 6

Convegno/4 - Mediazione e bullismo
Il primo di quattro appuntamenti sulla Mediazione per la Pace 6

Ministero Giustizia/1 - 615 gli organismi per il Ministero 7

Ministero Giustizia/2 - Iscritti i primi 2 nuovi organismi OCC
del segretariato sociale con tariffe notevolmente ridotte 9

Regione Lazio - 12 mesi di sperimentazione della camera regionale di conciliazione 10

la MEDIAZIONE & Normativa

La consulenza tecnica in mediazione
di Donatella Pizzi 12

La partecipazione personale della parte nella proceduradi mediazione obbligatoria;
orientamenti giurisprudenziali
di Alberto Donnini 15

la MEDIAZIONE & Formazione

Mille tipologie di conflitto, mille specialisti, un unico protagonista: l'Uomo
di Caterina Marchetto 20

Dimmi come medi e ti dirò chi sei
di Carlo Vettore 23

la MEDIAZIONE & Comunicazione

L'ascolto attivo nella professione del mediatore dei conflitti
di Alessandro Bruni 25

L'uso dell'analisi transazionale nella mediazione civile e commerciale
di Luciano Sparatore 27

la MEDIAZIONE & Negoziazione

Potere e negoziato
di Massimo Antonazzi 31

Il bluff nella mediazione
di Paolo Pelino 33

la MEDIAZIONE & Documenti e Giurisprudenza

Documento - Direz. Gen. Giustizia Civile, 27 febbraio 2018 (Adele Verde) 34

Giurisprudenza /1 - Corte Costituzionale,
sentenza n. 13 del 30 gennaio 2018-05-23 34

Giurisprudenza /2 - Ordinanza del 9 aprile 2018,
Tribunale di Vasto, giudice Fabrizio Pasquale 37



Foto di copertina: 123rf.com

DIRETTORE RESPONSABILE E FONDATORE

Dott. Marco Ceino
direttore@rivistalamediazione.it

COMITATO SCIENTIFICO

Claudio Berliri, *Avvocato*

Giuseppe Buffone, *Magistrato*

Monica De Rita, *Arbitracamera*

Massimo Moriconi, *Magistrato*

Piero Sandulli, *Avvocato, Docente di Diritto
di Procedura Civile presso l'Università
degli Studi di Teramo*

Giuseppe Tinelli, *Avvocato, Ordinario
di Diritto Tributario presso l'Università
degli Studi di Roma Tre*

Giancarlo Triscari, *Magistrato*

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO

Massimo Antonazzi, Alessandro Bruni,
Alberto Donnini, Caterina Marchetto,
Paolo Pelino, Donatella Pizzi,
Luciano Sparatore, Carlo Vettore,

REDAZIONE

Via Giulio Cesare, 94
00192 Roma

Copyright © 2018

Centro Studi ADR S.r.l.

Via Giulio Cesare, 94
00192 Roma

www.rivistalamediazione.it
www.centrostudiadr.eu

PROPRIETÀ DELLA TESTATA

Marco Ceino

RISERVATI TUTTI I DIRITTI

Testi e immagini: vietata la riproduzione,
anche parziale.

AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE DI ROMA
n. 319/2012, 7.12.2012

STAMPA

Pixartprinting S.p.A. (VE) Italia

la MEDIAZIONE

UN VANTAGGIO SOCIALE E COMPETITIVO

ringrazia:

- **i gentili ABBONATI**
- **i componenti del Comitato Scientifico** Claudio Berliri, Giuseppe Buffone, Monica De Rita, Massimo Moriconi, Piero Sandulli, Giuseppe Tinelli e Giancarlo Triscari.
- **i 108 Autori della rivista** Roberto Raffaele Addamo, Giorgio Altieri, Marco Amore, Massimo Antonazzi, Domenico Arena, Pier Giorgio Avvisati, Andrea Bandini, Gianmario Battaglia, Alessio Bellanza, Massimiliano Bellini, Tania Borrelli, Franco Bufalieri, Luigi Butti, Maria Cristina Biolchini, Patrizia Bonaca, Alessandro Bruni, Gian Luca Bucciarelli, Giuseppe Buffone, Alessandra Cagnazzo, Giovanna Capilli, Guido Cardelli, Carlo Carrese, Anna Rita Cattò, Cristina Ceci, Maria Luisa Cenni, Alessandra Ciocchetti, Elisabetta Ciuffa, Raffaele Condemi, Bernardino Cordeschi, Rossella Cosentino, Maria Coviello, Elena Cuppini, Roberto D'Andrea, Giuseppina de Aloe, Monica De Rita, Roberto De Rossi, Giuliano Di Stefano, Alberto Donnini, Emanuela Eboli, Francesca Falvo, Alessandro Ferraro, Gaetano Iorio Fiorelli, Ombretta Fuligiani, Gabriele Felici, Giulio Renato Fiorimanti, Andrea Giordano, Ivan Giordano, Andrea Giorgi, Nina Kecojević, Mario Lalicata, Giusy A.M. La Marca, Federica Laurora, Vincenzo Lazzaro, Beatrice Lomaglio, Marino Maglietta, Caterina Marchetto, Marco Marianello, Giuseppe Marsoner, Maria Martello, Paola Martinelli, Edoardo Merlino, Laura Merlino, Marco Migliaccio, Barbara Morici, Roberto Nicodemi, Salvatore Paolo Nicosia, Anna Nicola, Laura Nicolamaria, Filippo Pagliarulo, Michela Paglione, Emanuela Palamà, Salvatore Pappalardo, Alessandra Panduri, Alessandra Passerini, Iliara Patta, Paolo Pelino, Arianna Perez, Marco Perrini, Fabio Piccilini, Stefania Pieroni, Donatella Pizzi, Mario Quinto, Tiziana Restifo, Giuseppe Ruotolo, Stefano Sablone, Pietro Sandulli, Elisabetta Sanesi, Giorgio Santacroce, Angelo Santi, Luca Santi, Fabrizio Scarinci, Massimo Scuffi, Michela Sitzia, Luciano Sparatore, Mario Antonio Stoppa, Luca Tantalò, Giuseppe Tiracorrendo, Antonio Tomai, Francesca Tempesta, Mario Tocci, Giancarlo Triscari, Cesare Vaccà, Juan Carlos Verzulla, Carlo Vettore, Gabriella Vigliar, Marica Villanova, Paola Vitali e Eleonora Ziccheddu

Che hanno permesso di realizzare una rivista unica nel suo genere per autorevolezza, contenuti e approccio scientifico.

EDITORIALE

Una scelta di Governo la mediazione

Diffondere la cultura della mediazione come pacificazione delle relazioni è una necessità sociale e competitiva del Paese. È una scelta di Governo che non può essere ignorata.

Armonizzare e semplificare i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, le così dette ADR, è un primo passo, ma non è l'unico.

È necessario un approccio diverso capace di valorizzare e radicare in ogni ambito la cultura della mediazione che non si limita a superare i conflitti ma anche a prevenirli. Utilizzare i principi di negoziazione e di comunicazione significa migliorare, a qualsiasi livello, la qualità delle relazioni sociali. La mediazione rappresenta un vero e proprio stile di vita. Ad esempio: essere morbidi con le persone e duri con il problema è uno dei presupposti di qualsiasi attività negoziale che si basa sul separare le persone dal problema: semplice da dire più complicato da realizzare.

Un'affermazione della mediazione e della comunicazione non violenta permetterebbe nella scuola di migliorare il dialogo tra i più giovani e soffocherebbe il fenomeno del bullismo; nell'Università di formare una classe dirigente del futuro capace di dialogare e affrontare il conflitto e la crisi e nei corsi di giurisprudenza di superare il clima avversariale respirato.

La mediazione come scelta di Governo permetterebbe un vantaggio competitivo per il Paese e senz'altro maggiori opportunità per gli investitori internazionali.

Due provvedimenti normativi necessari: prevedere in ogni contratto di natura commerciale la clausola di risoluzione stragiudiziale delle controversie e, nell'ambito della giustizia civile, estendere a tutte le materie, compresa quella familiare, come condizione di procedibilità un'attività stragiudiziale di negoziazione e/o mediazione. A tale proposito occorre precisare che si ricorre alla mediazione, e, quindi al mediatore, quando le parti non sono riuscite autonomamente e preventivamente a trovare un accordo in negoziazione e che sia la mediazione che la negoziazione utilizzano le stesse tecniche. La negoziazione assistita, legislativamente normata, è invece cosa diversa e sarebbe stato corretto denominarla transazione assistita.

Da ultimo si raccomanda che qualsiasi percorso da intraprendere per la diffusione della cultura della negoziazione e della mediazione dovrà avvalersi in futuro da professionisti della materia.

MARCO CEINO

Convegno/1

All'Università Link Campus un approccio globale alla negoziazione

A *New Global Approach to Negotiation* con particolare riferimento all'uso strategico della negoziazione nella prevenzione, gestione e risoluzione dei conflitti è il tema del convegno che si svolgerà presso l'Antica Biblioteca della Link Campus University a Roma il prossimo 20 giugno.

La negoziazione professionale è oggi lo strumento più efficace per trasformare il conflitto in opportunità di crescita e sviluppo delle relazioni.

L'esigenza di competenze negoziali è sempre più avvertita in ogni ambito professionale quale strumento per aumentare la produttività e ridurre i costi derivanti dai conflitti.

La formazione negoziale è diventata una necessità, determinando diversi istituti accademici a offrire percorsi formativi multidisciplinari, sotto forma di master, corsi e laboratori.

Interverranno all'incontro Vin-

cenzo Scotti (Presidente Link Campus University), Massimo Proto (Professore Ordinario di Diritto Privato, Link Campus University), Giorgio Nardone (Psicologo e psicoterapeuta, fondatore del Centro di Terapia Strategica di Arezzo), Jack Cambria (Lieutenant - Commander Detective Squad, Commanding Officer - Hostage Negotiation Team - Retired - U.S.A.), Carlo Pilia (Professore Associato di Diritto Privato, Università di Cagliari. Presidente Associazione Mediatori Mediterranei Onlus), Franco Frattini (Professore Straordinario di Storia delle Relazioni Internazionali, Link Campus University), Vittoria Poli (Direttore della formazione, International School of Negotiation), Paolo Sannella (Presidente ISPRAMED, Istituto per la Promozione dell'Arbitrato e della Conciliazione nel Mediterraneo), Arik Strulovitz (Negoziatore internazionale - Direttore Scientifico In-

ternational School of Negotiation), Marina Calderone (Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro), Simone Tani (Economista), Marco Ceino (Segretario Generale del CPRC Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma) e Massimo Antonazzi (Avvocato - Docente International School of Negotiation - Autore).

I relatori, profondi conoscitori della materia e con una notevole esperienza sul campo, presenteranno la negoziazione sia negli aspetti dottrinari sia in quelli di pratica applicazione. La finalità del convegno è quella di far apprezzare l'effettivo valore funzionale della negoziazione, in termini di efficienza economica, valore sociale, politico e internazionale e come strumento di gestione delle emozioni e dello stress, in ogni situazione di crisi.

Convegno/2

ODCEC di Roma

Il futuro della mediazione Idee e azioni a confronto

"Il futuro della mediazione: idee e azioni a confronto" è il tema del Convegno promosso dalla Commissione Conciliazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma in collaborazione con l'Università San Raffaele di Roma e la nostra rivista.

La Commissione, presieduta da Giulio Renato Fiorimanti, intende favorire un momento di incontro per unire i protagonisti del settore per modificare le storture normative che ostacolano ancora la mediazione: mediazione che avanza inesorabilmente nonostante le resistenze culturali e incomprensioni.

All'incontro, dopo i saluti dell'ODCEC di Roma del consigliere Claudio Pallotta, si è data lettura

del messaggio del sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri, che pubblichiamo integralmente nella pagina a fianco. Tra gli interventi si sono susseguiti quelli del Coordinatore Coordinamento Nazionale Forense Guglielmo Borelli e del giudice Massimo Moriconi. Condividere idee e programmi a cominciare dalle best practices è stato il filo conduttore dei temi trattati dai rappresentanti degli organismi di mediazione presenti Leonardo D'Urso (ADR CENTER), Alessandro Bruni (Concilia), Marco Ceino (C.P.R.C. - FONDAZIONE CENTRO STUDI TELOS - dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma), Francesco Romano Jannuzzi (AR NET), Maria Agnino (ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI RO-

MA - ORDINE AVVOCATI ROMA), Paolo Pelino (Concormedia), Alberto Maugeri (AGORÀ MEDIAZIONI), Giovanni Giangreco Marotta (PRIMAVERA FORENSE), Salvatore Zambrino (ADR INTESA), Fabio Felicini (MEDYAPRO) e Ornella Amedeo (ADR NOVA JUS). Moderatrice dell'incontro Stefania Pieroni Presidente di Assoconciliatori. I lavori sono proseguiti con gli interventi di Giovanna Capilli Associato di diritto privato Università San Raffaele di Roma, di Marco Marianello Mediatore, di Luciano Mascena Consigliere Assoconciliatori e di Rossana De Angelis Mediatore Presidente Anaci Roma. L'incontro si è concluso con un ricordo del Professor Mario Quinto attraverso le parole della figlia Vanessa.

LETTERA DI COSIMO MARIA FERRI

Carissimo Presidente Commissione Conciliazione ODCEC di Roma, desidero ringraziarTi vivamente per il graditissimo invito al convegno "Il futuro della Mediazione. Idee e azioni a confronto" che si terrà oggi a Roma alla Camera dei Deputati, al quale mi rammarico di non poter partecipare e Ti prego di estendere i miei saluti più cordiali agli illustri Relatori ed Ospiti ed a tutti i Presenti.

L'incontro rappresenta una preziosa occasione di dialogo e confronto, alla presenza di numerosi esperti del settore, su un tema, quello della mediazione, particolarmente attuale e dalle grandi potenzialità nel prossimo futuro, che è stato oggetto, recentemente, di interventi normativi da parte del Governo volti ad eliminare le incertezze esistenti e a delineare una struttura più adeguata ai modelli organizzativi dei soggetti coinvolti.

Vorrei innanzitutto sottolineare come la mediazione, uno dei più importanti strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, abbia, negli ultimi tempi, riportato risultati particolarmente positivi che fanno ben sperare per l'efficienza dell'intero sistema Giustizia: basti pensare che nel periodo 1° aprile 2016 - 30 giugno 2017 sono stati promossi circa 340.000 procedimenti di mediazione, la cui durata media è di soli 123 giorni, contribuendo, peraltro, alla riduzione del contenzioso civile pendente, ulteriormente diminuito del 3,2% nel 2017, con circa 3.630.000 pendenti al 31 Dicembre 2017.

La risoluzione delle controversie in modo rapido risulta essere un aspetto essenziale non solo per l'efficienza della Giustizia ma anche per il mercato e per le imprese, soprattutto per le piccole e medie imprese che hanno bisogno di risposte certe in tempi brevi in modo da poter pianificare la propria attività e gestire al meglio le risorse.

La promozione dell'utilizzo della mediazione appare, dunque, fondamentale in quanto determina un importante effetto deflattivo del contenzioso, messo in risalto anche con la stabilizzazione operata

dall'art. 11-ter del d.l. n. 50 del 2017 (di modifica all'art. 5 d.lgs. 28/2010) e rappresenta un obiettivo importante da perseguire costantemente in tutti settori interessati, non solo civile e consumeristico ma anche commerciale, industriale e sportivo, e nei rapporti tra cittadini e imprese e tra queste ed enti pubblici. Negli ultimi tempi, invero, è emersa viva la necessità di prevedere un'ipotesi di riforma organica delle c.d. ADR, quali forme eterogenee di strumenti negoziali di risoluzione alternativa delle controversie intesi in una duplice funzione: migliorativa dell'accesso alla giustizia e filtro dei procedimenti rivolti al giudice ordinario.

Scopo ultimo è quello di evitare procedimenti giudiziari inutili a spese dei contribuenti, riducendo tempi e costi, così da creare una cultura non contenziosa, in cui non esistono né vincitori né perdenti, ma partner. Ciò all'interno del quadro di riferimento europeo sia normativo, con la direttiva 2013/11/UE ed il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1051, che istituzionale con organismi quali OECD e CEPEJ che operano specificamente nel settore della giustizia civile, sulla spinta delle innovazioni tecnologiche: da ultimo, tra le altre, la piattaforma ODR, per risoluzione delle controversie online. Nel contesto delineato, la mediazione deve essere intesa come strumento deflattivo in aggiunta all'attività processuale, alla cui base deve esservi una proficua collaborazione tra avvocati, mediatori e parti, in cui la previsione di enti o di organismi dedicati specificamente a determinate tipologie di conflitti si profila come soluzione ottimale per rendere efficace e spedita la procedura.

Il lavoro svolto dalla Commissione Alpa, voluta dal Ministero della Giustizia, ha offerto interessanti spunti di miglioramento dell'attuale disciplina: la rivisitazione dei casi di obbligatorietà della mediazione e la relativa estensione materie, una maggiore deformalizzazione del procedimento, una gestione guidata

delle procedure da parte del giudice, nonché l'effettività, ovvero la presenza personale delle parti in mediazione, aspetti peraltro già auspicati dalla giurisprudenza.

I risultati raggiunti costituiscono un approdo fondamentale per assicurare la diffusione dello strumento conciliativo e rendere armonico il sistema in cui le ADR, funzionali all'approccio efficientistico, contribuiscono in modo rilevante a soddisfare l'esigenza di una giustizia rapida, poco costosa ma anche soddisfacente, anche grazie agli incentivi finanziari e alla previsione di un credito di imposta.

La mediazione -ed è questo un aspetto che mi preme sottolineare- può e deve rappresentare, inoltre, una nuova modalità di esercizio della professione per l'avvocato, sia come figura che assiste del cliente nel procedimento sia come mediatore stesso.

È il caso di sottolineare, in conclusione, come il fallimento o il successo della mediazione non sia necessariamente determinato dall'inadeguatezza dell'apparato normativo predisposto dal legislatore, bensì, spesso, dal contegno adottato dagli soggetti che vi partecipano.

Appare dunque opportuno, a monte, inserire clausole all'interno di contratti tra imprese ed enti in cui si preveda la mediazione come metodo di risoluzione di future controversie attraverso, anche, la scelta dell'organismo adatto ad intervenire; in una fase successiva, poi, è indispensabile uno sforzo comune verso l'effettivo utilizzo dello strumento conciliativo, certo che in tal modo verranno raggiunti i risultati sperati nell'interesse di tutti, imprese, enti e dell'intero sistema giustizia.

Con l'auspicio che ci possano essere altre occasioni di incontro e di confronto, nel rinnovare i miei ringraziamenti per l'invito, invio i saluti più cordiali e gli auguri più sinceri per l'ottima riuscita dell'iniziativa.

Cosimo Maria Ferri

Convegno/3

3° Convegno sulla giustizia complementare al Museo nazionale romano

A Roma, il 12 aprile, presso la sala convegni di Palazzo Massimo – Museo Nazionale Romano, a cura dell'Avvocato Sabrina Contino, si è svolto il 3° convegno di approfondimento sul sistema di giustizia complementare, con particolare riferimento alla strumento di Mediazione, procedimento stragiudiziale di risoluzione delle controversie.

Anche quest'anno, continua quindi, l'analisi dell'Istituto della Mediazione Civile che si sta imponendo, non soltanto per i suoi vantaggi pratici, ma sta anche affiorando nella coscienza sociale.

Il convegno ha rappresentato un momento di riflessione su nuovi aspetti tecnici che potrebbero favorire la diffusione della media-

zione e garantirne anche un uso sicuro.

Lo scenario dell'organizzazione della giustizia sta cambiando; ai classici protagonisti della scena giudiziaria si affiancano nuove professioni con il rischio di creare un contenzioso di "ritorno". La tutela complementare, garantita dagli Istituti di ADR e dalla Mediazione Civile in particolare, si interseca con il procedimento giudiziario. Questi temi sono stati affrontati da Fabio Valerini (Università di Roma Tor Vergata), Marco Ceino (Segretario Generale del C.P.R.C.), Maurizio Pellegrini (Fondazione Ugo Bordoni), Riccardo Corradini (ODCEC di Modena), Lorenzo Benanti (Collegio Nazionale Periti Agrari), Antonio Todero

(Consigliere Ordine Avvocati di Tivoli), Roberta Nardone (Giudice ordinario Tribunale di Roma), Narcisa Stoinoiu (Consigliere Ordine Avvocati di Tivoli), Guido Cardelli (Responsabile scientifico Ente di formazione per mediatori dell'Ordine Avvocati di Roma). I lavori del convegno sono stati coordinati da Sabrina Contino (West-North University USA).

L'edizione 2018 è stata patrocinata tra gli altri dal Collegio Nazionale dei Periti Agrari Laureti, dalla University of NorthWest, dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici e dal C.P.R.C. (Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei conflitti dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma).

Convegno/4

Mediazione e bullismo

Il primo di quattro appuntamenti sulla Mediazione per la Pace

Un progetto di ricerca nell'ottica dell'Enciclica Laudato si è in via di sviluppo presso la Pontificia Università Antonianum (Roma). Il fine accademico è quello di definire, approfondire e sviluppare il concetto di "ecologia integrale": armonia tra natura e cultura nonché tra questione ambientale e questione antropologico-sociale.

All'interno di questo progetto si inseriscono 4 convegni sul tema della Pace, letta attraverso gli strumenti applicativi della mediazione. «La Pace del cuore è un bisogno dell'uomo! – spiega Raffaella Verga coordinatore dei convegni - Lavoriamo insieme, uniti e solidali, per ingenerare una nuova mentalità della Pace!»

Un Programma sulle tecniche e gli strumenti dell'alternative dispute resolution (ADR) nei settori della scuola, della famiglia, del penale e dell'aziendale, al fine di "generare climi e contesti di Pace" organizzati con la partecipazione dell'università della Pace

dell'ONU e del Centro di ricerca sulla pace dell'Università di Pisa.

Il percorso si apre il 16 Aprile con il convegno 'Mediazione e bullismo' che ha affrontato il tema del conflitto in ambiente scolastico per apportare nuovi sguardi trasformativi attraverso gli interventi di Padre Augustin

Hernandez (Docente Antonianum), Oriana Ippoliti e Angiolino Albanese (autori del libro Bullismo e Cyber bullismo), Andrea Monda (Docente scuole superiori), Fabio De Propriis (Liceo Tasso), Maria Pia Barontini (Viceprocuratore onorario) moderati da Raffaella Verga.



Ministero Giustizia/1

615 gli organismi per il Ministero

L'andamento dei risultati dei procedimenti di mediazione rappresenta ormai un trend positivo in termini di accordi raggiunti. I dati al 31 dicembre 2017, pubblicati dal Ministero della giustizia, rafforza infatti la convinzione, già espressa dalla nostra rivista, che la stabilità normativa, permette agli operatori del settore, mediatori e organismi, di ottenere risultati al tavolo sempre migliori. In quattro anni l'assestamento della norma, del cosiddetto decreto del fare, ha permesso di attenuare le difficoltà negoziali dovute al primo incontro, in un mercato, quello della mediazione, ormai maturo. Infatti il numero dei procedimenti di mediazione svolti è superiore ai nuovi procedimenti giudiziari iscritti nell'anno nelle materie dove sussiste la condizione di procedibilità (che rappresentano l'8% del totale).

Da marzo 2011 al 31 dicembre 2017 sono state presentate 983.711 istanze di mediazione e sono state 887.805 le procedure concluse di cui 99.170 con l'accordo (pari al 11,17% del totale delle procedure definite). Dalla tabella che segue i risultati sono stati suddivisi in tre periodi: dall'entrata in vigore della condizione di procedibilità alla sentenza della Corte Costituzionale con cui veniva abrogata (2011-2012), il periodo che la condizione di procedibilità non era prevista normativamente (2013) e il terzo periodo relativo ai primi quattro

anni dall'entrata in vigore del decreto del fare ad oggi (1.10.2013-30.09.2017).

Dalla tabella possiamo rilevare che la percentuale più elevata degli accordi raggiunti sulle procedure di mediazione definite è rappresentato dal periodo nel quale era stata abrogata la condizione di procedibilità (15,16%) e si nota anche un forte calo del numero dei procedimenti. Confrontando invece i due periodi in cui è presente la condizione di procedibilità: il

l'introduzione del primo incontro. Nella tabella che segue è stato a sua volta suddiviso il periodo dall'entrata in vigore del decreto del fare per anno.

Negli ultimi quattro anni esaminati la stabilità normativa ha permesso risultati in progressivo miglioramento. Infatti il primo anno la percentuale degli accordi raggiunti era del 10,04% contro l'11,06 del terzo, 12,20 % del quarto anno e 12,31% del primo trimestre del quinto anno.

	Procedure definite	Accordi raggiunti	%
1° anno Decreto del fare (Dal 1.10.2013 sino al 30.09.2014)	147.216	14.778	10,04
2° anno Decreto del fare (Dal 1.10.2014 sino al 30.09.2015)	156.551	15.420	9,85
3° anno Decreto del fare (Dal 1.10.2014 sino al 30.09.2015)	177.761	19.665	11,06
4° anno Decreto del fare (Dal 1.10.2016 sino al 30.09.2017)	162.252	19.681	12,20
4° Trimestre 2017	36.831	4.533	12,31
TOTALE PERIODO DEL DECRETO DEL FARE (Dal 1.10.2013 sino al 31.12.2017)	680.611	74.077	10,88

primo periodo (2011-2012), che rappresenta gli effetti del decreto legislativo 28/2010 con il periodo del cosiddetto decreto del fare, noteremo che i risultati in termini di successo sono passati dall'11,85% al 10,88%. Il risultato è caratterizzato dalle difficoltà relative al

Anche nei dati relativi all'anno 2017 si riscontra un costante miglioramento rispetto ai risultati degli anni precedenti.

L'andamento trimestrale delle istanze presentate è rappresentato nel seguente grafico dove è da notare la stabilità ciclica dei procedimenti negli ultimi anni.

I dati forniti dal Ministero segnalano un incremento dei risultati dei procedimenti avuti dalla mediazione demandata dal giudice che passa da un risultato percentuale pari all'1,7 del 2011 al 13,4% del 2017, come da tabella che segue. Il dato dev'essere considerato con estrema cautela in quanto è consuetudine degli istanti indicare erroneamente, nella compilazione dell'istanza di mediazione, che trattasi di delegata anche quando la condizione di procedibilità, nelle materie obbligatorie,

	Procedure definite	Accordi raggiunti	%
Da marzo 2011 a dicembre 2012 (d.lgs. 28/2010)	192.793	22.846	11,85
2013 (Effetti della sentenza n. 272/2012 della Corte Costituzionale)			
* TOTALE ANNO	24.019*	3.300*	13,74*
** DA 1.1.2013 A 30.9.2013	14.401**	2.247**	15,16**
TOTALE PERIODO DEL DECRETO DEL FARE (Dal 1.10.2013 sino al 31.12.2017)	680.611	74.077	10,88
TOTALE	887.805	99.170	11,17

	Anno 2014	Anno 2015	Variazione % 2015-2014	Anno 2016	Variazione % 2016-2015	Anno 2017 (1.1-30.09)	Variazione % 2016-2017
DEFINITI	156.317	185.745	+18,83%	173,474	-6,61%	155.457	-10,39%
ADERENTE COMPARSO	40,50%	44,90%	+10,86%	46,90%	+4,45%	48,20	+2,77
ACCORDO RAGGIUNTO*	24,40%	23,00%	-5,74%	24,10%	+4,78%	25,1	+4,15
ACCORDO SU TOTALE PROCEDURA E DEFINITE	9,88% pari a 15.447	10,33% pari a 19.182	+4,50%	11,30% pari a 19.608	+9,39%	12,09 pari a 18.795	+6,99
*(ESITO DELLA MEDIAZIONE CON ADERENTE COMPARSO)							

è rilevata dal giudice. Nel 2017 i procedimenti di mediazione si sono svolti principalmente negli organismi privati di mediazione (53,11%), seguiti da gli organismi

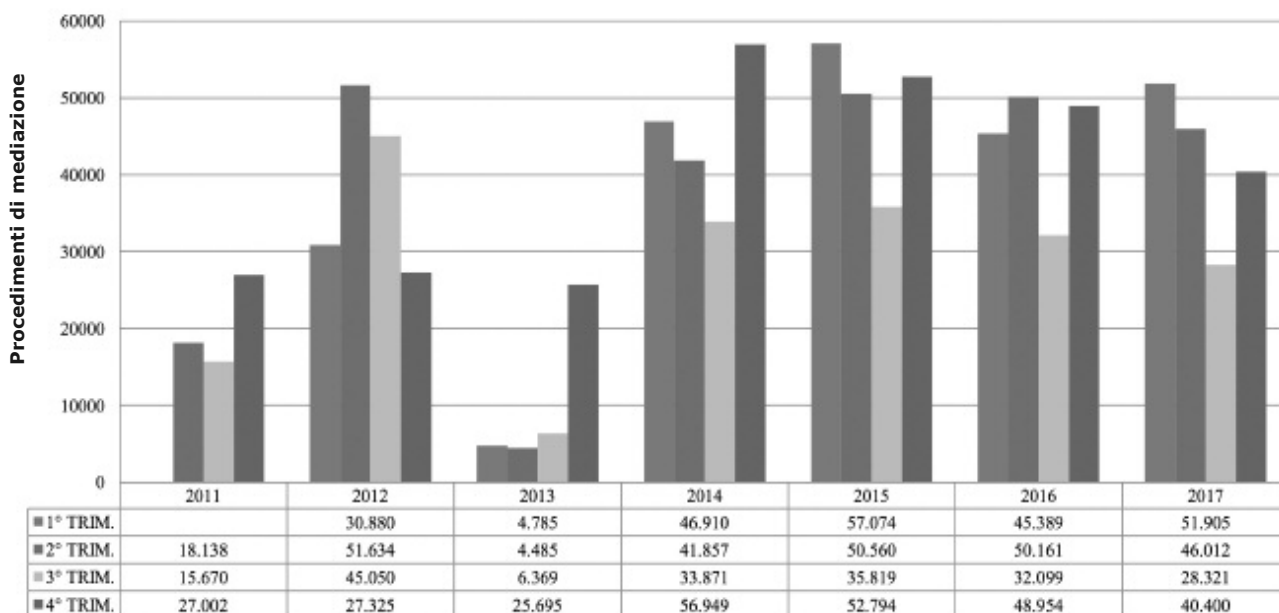
degli ordini forensi (35,57%) e dalle camere di commercio (10,40%).

Particolarmente interessante è il dato che emerge dalla tabella che segue in merito alle procedure

definite suddivise per tipologia di organismo. I risultati degli organismi privati sono migliori rispetto a quelli degli avvocati e del sistema camerale. Nel 27,4% delle vol-

(*) al 30.09.2017	2011 %	2012 %	2013 %	2014 %	2015 %	2016 %	2017 %
DEMANDATA DAL GIUDICE	1,7	3,3	2,0	5,6	9,7	11,0	13,4
• Improcedibilità	-	-	-	-	-	-	12,3
• Materia non obbligatoria	-	-	-	-	-	-	1,1
OBBLIGATORI A	77,9	84,9	57,5	83,8	81,6	79,6	76,5
CLAUSOLE CONTRATTUALE	0,5	0,3	1,5	0,6	0,4	0,5	0,5
VOLONTARIA	19,9	11,6	39,0	10,2	8,3	8,8	9,6
(*) NOSTRA ELABORAZIONE SU DATI DEL MINISTERO							

Procedimenti di mediazione iscritti per trimestre (983.731 iscritti da marzo 2011 a dicembre 2017)



Tipologia Organismo	Definiti 2014	%	Definiti 2015	%	Definiti 2016	%	Definiti 2017	%
DELLE CAMERE DI COMMERCIO	18.185	11,63	20.361	10,96	18.728	10,80	16.175	10,40
ORGANISMI PRIVATI	84.723	54,20	98.415	52,98	90.270	52,04	82.567	53,11
ORDINE DEGLI AVVOCATI	52.211	33,40	65.398	35,21	62.987	36,31	55.291	35,57
ALTRI ORDINI	1.198	0,77	1.571	0,85	1.489	0,86	1.424	0,92
TOTALE COMPLESSIVO	156.317	100,00	185.745	100,00	173.474	100,00	155.457	100,00

Tipologia Organismo	Organismi al 31.12.2017	Definiti	Definiti per organismo (*)	Accordo raggiunto sul numero totale delle volte che l'aderente è comparso (%)	Accordi raggiunti sul numero totale delle volte che si supera il primo incontro (%)
DELLE CAMERE DI COMMERCIO	84	16.175	196	23,8	46,4
ORGANISMI PRIVATI	383	82.567	216	27,4	48,2
ORDINE DEGLI AVVOCATI	101	55.291	547	22,7	36,2
ALTRI ORDINI PROFESSIONALI	47	1.424	30	34,2	54,3
TOTALE COMPLESSIVO	615	155.457	253	25,1	43,0

te che l'aderente compare nei procedimenti di mediazione svolti presso gli organismi privati si perviene all'accordo contro il 23,8%

degli organismi camerali e il 22,7% degli avvocati. Mentre nel 48,2% delle volte che si supera il primo incontro negli organismi pri-

vati si raggiunge l'accordo, nel 46,4% del sistema camerale e il 36,2% negli organismi forensi.

Ministero Giustizia/2

Iscritti i primi 2 nuovi organismi OCC

del segretariato sociale con tariffe notevolmente ridotte

Alla data del 31 gennaio 2018 si affacciano nel registro degli organismi da sovra indebitamento i primi due enti che si avvalgono del disposto normativo dell'art. 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000 n. 328 a riguardo del segretariato sociale. Un'attenta analisi dei siti ha determinato una diversa politica delle tariffe utilizzate: i due organismi del segretariato sociale praticano dei compensi inferiori del 40% relativamente ai minimi indicati dalla normativa di riferimento.

Gli organismi di composizione

della crisi da sovra indebitamento iscritti nel Registro tenuto presso il Ministero della giustizia risultano quindi essere 148 di cui 131 nella sezione A (69 degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 30 degli Ordini degli Avvocati, 27 del sistema camerale, associazioni territoriali di ordini professionale 2, 1 dei notai e 2 segretariato sociale ex L. 328/2000) e 17 nella sezione B (Comune di Acireale, Comune di Vairano Patenora, Comune di Villastellone, Comune di Carmignano, Unione dei Comuni dell'Alto

Bradano, Comune di Lenola, Comune di Castronovo, Comune di Tollo, Pianezza Città, Comune di Cussago, Sesto San Giovanni, Comune di Villorba, Comune di Roccaforte del Greco RC, Comune di Cerro al Volturno, Massa Carrara, Comune di Marcaria MN e Comune d'Avola). 6.122 risultano essere i gestori da crisi da sovra indebitamento iscritti nell'elenco ministeriale di cui 211 sono professionisti dell'ODCEC di Roma (n. 1 nel Registro istituito ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 24 settembre 2014 n. 202).

Regione Lazio

12 mesi di sperimentazione della camera regionale di conciliazione

Si è svolto mercoledì 14 Febbraio, presso la Presidenza del Tribunale Civile di Roma, il Seminario organizzato dall'Osservatorio sui Conflitti e sulla Conciliazione, sul tema "Le Carte dei Servizi, gli Standard di Qualità e la Clausola di Conciliazione", dedicato ad avviare una riflessione sulla fase di sperimentazione di 12 mesi della Camera regionale di conciliazione introdotta dalla Legge regionale n.1/2016. Quest'ultima costituisce lo strumento per risolvere controversie sorte tra utenti e gestori dei servizi pubblici a seguito di disservizi o irregolarità nella erogazione delle prestazioni. La prima fase avrà come oggetto l'ambito sanitario e vedrà come luogo di sperimentazione il Policlinico Universitario di Tor Vergata che ha aderito alla proposta.

Le carte dei servizi in materia sanitaria e nel Lazio.

La riflessione si colloca nel quadro disegnato dalla Direttiva Cassese del 1994 con cui sono state istituite le Carte dei servizi quale strumento per migliorare la qualità dei servizi pubblici. Successivamente, con il D. Lgs. n. 286 del 1999 (art.11) si introduceva l'obbligo per i gestori dei servizi pubblici di emanare e di pubblicizzare le proprie Carte dei servizi. Il quadro è stato ampliato con il Codice del Consumo (D. Lgs. n. 206/2005) che ha stabilito il diritto da parte degli utenti dei servizi pubblici di fruirne secondo standard di qualità e di efficienza. Un nuovo impulso è avvenuto con l'emanazione di varie normative sulla trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, sulla concorrenza e sull'anticorruzione. Nel settore della Sanità, in particolare, vanno richiamati sia il DM del 29/12/2011 sulla "definizione e adozione degli standard qualitativi e quantitativi dei servizi pubblici erogati dal Ministero della Salute", sia il DM del 3/2/2014 sulla "individuazione di ulteriori servizi e standard qualitativi".

Riguardo alle Carte dei Servizi nella Sanità del Lazio, invece, sono state delineate e approvate le "Linee guida per l'elaborazione della Carta dei Servizi Sanitari delle Aziende e Strutture Sanitarie della Regione Lazio" (emanate con decreto del Commissario ad Acta n.U00311 del 6/10/2014). Ad oggi, però, da una breve ricognizione sulla tipologia ed i contenuti delle Carte adottate dalle aziende sanitarie laziali, emerge che queste, pur nella loro eterogeneità, vengono utilizzate quasi esclusivamente con la finalità di presentare l'offerta delle prestazioni e garantiscono una informativa generale all'utenza, mentre sugli standard di qualità manca l'indicazione chiara di quali siano i livelli di qualità garantiti. Relativamente agli strumenti di tutela, occorre segnalare che si tratta della sezione più carente in tutte le carte dei servizi sanitarie. È vero che queste valorizzano il ruolo degli URP come struttura di riferimento per il dialogo e centro di raccolta di istanze e segnalazioni, come altrettanto vero è che è sempre prevista la possibilità per l'utente di inoltrare un reclamo nel caso di disservizio, ma risulta anche che le modalità con cui farlo siano poco dettagliate, spesso prive di un tempo certo per la risposta (salvo alcune Carte che prevedono un tempo massimo di trenta giorni), e comunque mai sono indicate le procedure di trattazione del reclamo. In nessuna Carta sanitaria, infine, è previsto in caso di violazione dei parametri prefissati, una forma di ristoro per l'utente o la possibilità di adire a procedure conciliative.

Il significato e le aree della sperimentazione.

Si è scelto di avviare la sperimentazione nel settore sanitario per la rilevanza che questo ambito assume sia per la vita delle persone e per il loro benessere sia in un contesto sociale più generale. Essa avrà inizio a Settem-

bre 2018 e assumerà un'importanza particolare anche alla luce di una necessaria riflessione sullo stato attuale del Servizio Sanitario Nazionale, a distanza di 40 anni dalla sua istituzione, un sistema universalistico, cioè garante nei confronti di tutte le persone, ma difficilmente sostenibile sia sotto il profilo economico che sulle garanzie di qualità di erogazione. La scommessa che attualmente e con diversi strumenti si sta mettendo in atto è quella di riuscire a tutelare meglio la salute di tutti, anche monitorando gli esiti delle cure (il programma sugli esiti) e garantendone gli standard di qualità.

La nuova legge regionale sulla Camera di Conciliazione in tal senso può contribuire, perché aiuterà a definire ulteriori standard di qualità delle Carte dei servizi e, attraverso l'introduzione delle clausole di conciliazione, consentire un miglioramento della situazione anche sotto il profilo del contenzioso, optando per strumenti di conciliazione efficaci. La legge regionale, inoltre, trova pieno raccordo con la Legge 24/2017 (Legge Gelli) sulla responsabilità professionale che mette al centro, individuandolo come diritto primario, il tema della sicurezza delle cure, andando a recuperare la frattura culturale dovuta al compromesso rapporto cittadino/operatore sanitario, attraverso specifici strumenti, come l'inserimento obbligatorio di strutture di gestione del rischio all'interno delle strutture ospedaliere. Già in molte strutture sanitarie e anche nel Policlinico Universitario di Tor Vergata, sono stati introdotti da anni i Comitati di Valutazione Sinistri, quale sede di valutazione integrata delle richieste di risarcimento e delle segnalazioni pervenute, con l'obiettivo di mettere in atto correzioni del sistema e trovare le forme più adeguate di ristoro. Un ulteriore strumento è quello degli audit interni che consentono di verificare con immediatezza gli

eventuali errori e inserire dei cambiamenti nella pratica clinica.

Per quanto riguarda le aree oggetto di sperimentazione, il Policlinico di Tor Vergata propone di concentrarsi, in una prima fase, su due ambiti: la medicina di laboratorio e la diagnostica per immagini. Si tratta di due macroaree operative trasversali molto rilevanti sotto il profilo numerico (si parla di centinaia di migliaia di prestazioni l'anno). In particolare, saranno prese in esame le prestazioni erogate in ritardo e/o quelle prenotate e non rese. In alcuni casi, gli indicatori di misura già esistono ma non sono così puntuali e compiuti come dovrebbero. In tal senso si valuterà il tempo di attesa delle risposte; la modalità di preparazione all'esame; le ragioni della mancata erogazione ecc. Occorre evidenziare anche che le disfunzioni nella risposta o la mancata esecuzione di un esame determinano ulteriori disfunzioni sul piano organizzativo interno, producendo spreco di tempo e di risorse economiche e umane.

Sull'altro problema, quello delle lunghe liste di attesa, la Regione Lazio ha approvato un progetto regionale per ridurle e lo stesso Policlinico sta lavorando ad un sistema di gestione delle sale operatorie, con una sorta di cabina di regia informatizzata mediante il coinvolgimento di tutti gli stakeholders operatori (ferristi, anestesisti, chirurghi, etc.). Ma nel corso della sperimentazione si potranno indicare anche nuovi servizi, come quello della microchirurgia di tipo odontoiatrico. Un altro interesse particolare per il Policlinico, in questo momento, riguarda la certificazione di qualità di alcuni percorsi diagnostici-terapeutici e assistenziali (PTDA) relativi a patologie particolari, come quelle oncologiche.

Introduzione giuridica e rilevazione degli standard di qualità.

La modifica delle Carte prevede l'introduzione degli standard che, sotto il profilo giuridico, significa inserire riferimenti che ab-

biano un valore normativo erga omnes e che costituiscano i parametri per verificare o meno la violazione, da cui poi conseguirà il diritto al ristoro in forma specifica o monetaria per l'utente. In tal senso, si dovranno costruire standard non astratti, ma specifici e appropriati, la cui scrittura avrà bisogno anche di un momento di informazione e condivisione con gli operatori dei servizi, al fine di verificarne la correttezza e la possibilità di implementazione.

Per ciò che attiene alla misurazione statistica della qualità dei servizi nel settore sanitario, questo risulta essere un obiettivo tanto importante quanto complesso, poiché si tratta prendere in esame diversi fattori che attengono alla soddisfazione dell'utente relativamente a prestazioni e servizi ricevuti (tempestività dell'accesso, relazioni con il personale, disponibilità di informazioni, decoro e igiene degli ambienti e delle strutture, efficacia dei trattamenti, etc.), e di andare oltre alla dimensione soggettiva del singolo. Attualmente, le statistiche ufficiali sulla qualità dei servizi affrontano solo alcuni aspetti citati e per di più riferibili a un dettaglio solo regionale. L'obbligo di predisporre la carta dei servizi, pertanto, costituisce una grande opportunità per progettare un sistema standard di misurazione della qualità, anche con riferimento all'accessibilità ed alla funzionalità delle strutture, specie verso pazienti con particolari esigenze, e per consentire la costruzione di indicatori per tutte le strutture sanitarie, pubbliche e private, così da innescare un processo virtuoso di concorrenza tra loro rispetto alla qualità dell'assistenza offerta.

Gli strumenti di tutela e i rimedi.

Ma quali sono gli strumenti attraverso cui l'utente può essere tutelato e ponendo in essere quale tipo di rimedi? Concentrando l'attenzione sul Policlinico di Tor Vergata, nonostante l'ampio elenco dei diritti dell'utente del servizio, contenuto all'interno della sua

Carta, quest'ultima prevede unicamente il diritto di presentare un reclamo senza specificare altro in merito, né riguardo ai tempi di risposta, né riguardo proprio ai rimedi da porre in essere. Ecco perché la sperimentazione risulta essere un elemento chiave per compiere un reale passo in avanti ed un effettivo miglioramento dei servizi.

Una questione importante riguarda la 'tutela risarcitoria'. Fino ad ora, l'URP ed il rapporto con esso dei cittadini è stato fondamentale come unico momento d'ascolto, ma in futuro gli utenti dovranno potersi rivolgere alla Camera di Conciliazione non solo per presentare la 'segnalazione' di un disservizio, ma anche per proporre una domanda di conciliazione, così come prevede la Legge regionale. In questa prospettiva l'URP può essere una sorta di Infopoint, con un ruolo di mediazione, ma non altro. Il vero spirito della legge, infatti, va individuato nella creazione di un circolo virtuoso tra il momento del reclamo e quello del ristoro, e questo dovrà tendere ad accrescere la qualità dei servizi, pur con l'auspicio di una riduzione e non di un aumento dei costi. La Legge regionale prevede che la Camera di conciliazione debba occuparsi anche dei casi di responsabilità sanitaria entro il tetto dei 50.000,00 euro, la maggior parte delle richieste pervenute negli ultimi anni. L'intento, quindi, dovrebbe essere quello di riuscire a ridurre sia il numero di richieste sia l'entità complessiva di somme impiegate.

Per quanto riguarda i rimedi, infine, siamo nella sfera delle sanzioni non sanzioni. Sul punto andrebbe avviata una riflessione specifica al fine di individuare forme di ristoro o risarcimento in forma specifica, inserendo altre modalità di tutela che implicino la corresponsione di una prestazione o un sistema di indennizzo. L'accordo di conciliazione, dunque, può contribuire a ridurre il conflitto andando a incidere sulle ragioni che lo hanno prodotto e aiutando a ricostruire un sentimento di fiducia e di affidamento.

La consulenza tecnica in mediazione

È esperienza comune ad ogni mediatore che talvolta durante la mediazione emerga l'esigenza, o perché espressa dalle parti quale *conditio sine qua non* per procedere oltre il primo incontro informativo, ovvero suggerita dal mediatore stesso o dalle parti nel corso della mediazione, di espletare una consulenza tecnica, che mi piace chiamare C.T.M. (consulenza tecnica in mediazione), per poter proseguire efficacemente il percorso di mediazione. Talvolta accade che chi viene informato della possibilità di nominare un esperto¹ durante il procedimento di mediazione, pensi immediatamente alla consulenza tecnica d'ufficio disposta dal giudice² durante il processo, e quindi, ragioni della necessaria formalizzazione della stessa in ordine a tempi e modi, ed alla presenza dei consulenti di parte, con un verosimile aumento dei costi di mediazione e/o comunque pre-processuali; tale ragionamento potrebbe talvolta portare le parti ad abbandonare il tavolo della mediazione. Altra argomentazione che induce le parti, o più spesso gli avvocati che le assistono in mediazione, a non voler procedere con la C.T.M., e conseguentemente ad interrompere il percorso di mediazione, è la questione dell'ostensibilità o meno della consulenza espletata in un eventuale futuro giudizio in caso di mancato accordo, o più precisamente, il mancato accordo tra le parti circa la riservatezza o meno della stessa una volta terminata la mediazione.

Occorre quindi procedere cercando di fare un po' di chiarezza.

In base al disposto dell'articolo 8 co.1 del d.Lgs 28/2010 "nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari". Il legislatore ha dunque ritenuto che la prima scelta in questi casi sia che l'organismo si avvalga di uno o più co-mediatori, con particolari competenze. D'altro lato anche il D.M. 180/2010 ha previsto che il regolamento dell'organismo contenga i criteri per l'assegnazione degli affari di mediazione rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore in relazione anche alla laurea universitaria acquisita³. L'esperienza ci ha insegnato che questa eventualità in concreto non sempre è possibile, per molte ragioni: da un lato il fatto che raramente le parti conoscono quest'opportunità ex ante e,

conseguentemente, richiedano un mediatore con particolari caratteristiche all'organismo di mediazione; altrettanto frequente è il caso in cui la particolarità della questione non sempre può essere ricavata dalla domanda di mediazione, spesso povera quanto a specificazione dei fatti; altro elemento è che gli organismi frequentemente non hanno fra i loro mediatori tutte le figure che occorrerebbero in particolari casi "tecnici". Rimane comunque evidente che il mediatore ausiliario che abbia particolari competenze tecniche può essere un aiuto valido per portare le parti verso l'accordo ma, essendo un mediatore, non potrebbe comunque svolgere in quanto tale una consulenza tecnica vera e propria.

Tornando alla nomina dell'esperto il d.lgs 28/2010 all'articolo 8 prevede la possibilità per il mediatore di avvalersi di "esperti iscritti presso gli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti."

La prassi applicativa nel corso degli anni ha colmato alcune lacune che la norma, così come strutturata, ha lasciato aperte.

Come noto il procedimento di mediazione è libero nelle forme⁴ e nei modi di esplicazione⁵, appare dunque chiaro che le parti in tale contesto, sono libere di scegliere innanzitutto se avvalersi o meno dell'esperto, ma sono altresì libere rispetto a come procedere, e se il risultato dell'eventuale C.T.M. debba rimanere riservato o possa essere invece eventualmente utilizzato in seguito. Altro punto di non poco conto è quale sia di volta in volta la figura professionale più adeguata cui affidare l'incarico⁶ e chi debba (il mediatore per il decreto 28/2010), o eventualmente possa, nominarla. Scoglio comune a quello che sovente incontrano i giudici, è quello di capire quale sia la figura professionale più idonea nel caso concreto, poiché non sempre gli albi dei CTU presso i tribunali e/o l'individuazione della scelta del consulente, per come è strutturata negli stessi, è di aiuto a chi effettua la nomina; ciò anche poiché spesso le lauree, o le differenti declinazioni delle stesse, e le applicazioni pratiche ed esperienziali del consulente a volte divergono rispetto a quanto ricavabile nell'albo di riferimento.

Sarebbe inoltre d'uopo a mio avviso che, in prima battuta, l'esperto, ove possibile, abbia anch'esso una preparazione di base nel campo della mediazione o nella conciliazione, cosicché non gli siano estranee le linee guida che permeano il procedimento di mediazione e le peculiarità della situazione e degli interessi in gioco.

Tornando al primo aspetto poc'anzi evidenziato, ossia chi debba procedere alla nomina dell'esperto, è chiaro che, nella pratica, la facoltà attribuita in tal senso al mediatore dal decreto 28/2010 incontra dei limiti di non poco conto. Infatti, poiché sono le parti che pagheranno il compenso del perito, tale libertà di nomina si scontra con la realtà dei fatti, in assenza di un esplicito e concordato assenso delle parti, anche quanto al pagamento del compenso al consulente. Sappiamo infatti che le parti sono responsabili in solido delle spese e indennità di mediazione ed anche del pagamento del compenso dell'esperto⁷.

Circa il "come procedere", poiché le parti sono libere di scegliere, la prassi ci ha insegnato che spesso esse accolgono il suggerimento del mediatore circa la nomina dell'esperto e talvolta rinunciano alla nomina di periti di parte. Questo sia per una questione di costi, sia perché comunque la nomina dell'esperto da parte del mediatore ricade verso un terzo individuato negli albi dei CTU presso i tribunali, che è terzo imparziale⁸, così come lo è anche il mediatore e l'organismo di mediazione. A mio avviso le parti sono libere di avvalersi anche di consulenti esterni non iscritti all'albo dei CTU presso i tribunali, ma è chiaro che in questo caso saranno loro stesse a nominare il consulente e il conseguente elaborato peritale, pur entrando in gioco di fatto al tavolo in mediazione, avrà altra valenza sotto il profilo formale e/o eventualmente anche sotto il profilo processuale; è il caso, ad esempio, delle stime relative a beni immobili ad uso commerciale, ovvero ad uso abitativo, che non siano particolarmente complesse e che non comportino particolari indagini conoscitive e/o circa eventuali sanatorie od opere di regolarizzazione. In questi casi, poiché spesso l'accordo verte non già sulla divisibilità del bene, ma sulla vendita dello stesso, le parti talvolta concordano di affidare la stima ad agenzie immobiliari, cui poi affidano l'incarico di vendere gli stessi, risparmiando così sui costi del consulente. La consulenza potrà comunque, nei casi più controversi e/o laddove esistano già dei consulenti che abbiano avuto un qualche ruolo prima del procedimento di mediazione, svolgersi in maniera simile a quanto accade con la CTU. Ovviamente trattandosi di procedimento informale ed essendo quello di mediazione più breve, nella prassi il mediatore si prodigherà affinché i tempi per la stesura ed il deposito della perizia finale siano ridotti, rispetto ai normali tempi di giustizia, e siano in qualche modo semplificate le formalità anche di scambio delle osservazioni

tra i periti, senza però che venga in qualche modo meno il contraddittorio.

Altro punto di rilievo è la formulazione del quesito e il conferimento dell'incarico al consulente. Non va dimenticato che sovente il mediatore potrebbe non essere un avvocato e, quindi, gli difetti non solo la competenza nell'elaborazione dello stesso, ma anche nei modi e nei tempi che normalmente sono precipui allo svolgimento della consulenza tecnica, soprattutto laddove vi siano anche consulenti di parte. Inoltre spesso il mediatore, ancorché avvocato, non è a conoscenza di tutti gli aspetti inerenti la questione portata alla sua attenzione, poiché spesso manca la documentazione ed inoltre egli lavora per far emergere i reali interessi sottostanti per aiutare le parti a risolvere il problema portato alla sua attenzione. Sopprimeranno, qualora presenti, gli avvocati delle parti, anche se talvolta l'assenza di un mediatore competente o, comunque autorevole, potrebbe ostacolare in questa fase il dialogo tra gli stessi ove scarsamente collaborativi.

Altro punto di grande rilievo per la nomina o meno dell'esperto è la valenza della consulenza, ossia se essa debba e possa essere utilizzata unicamente internamente al procedimento di mediazione, ovvero laddove non si arrivi alla definizione di un accordo in mediazione, anche esternamente, in un'eventuale fase successiva e processuale. Capita infatti che nella prassi le parti, una volta informate della possibilità che tale perizia possa in qualche modo essere utilizzata anche in un'eventuale fase successiva, manifestino apprezzamento o viceversa contrarietà, a volte anche in contrasto fra loro. Le parti potrebbero quindi scegliere, nel momento del conferimento dell'incarico all'esperto, ovvero nei limiti oggi suggeriti dalla giurisprudenza⁹, di rendere ostensibile la perizia anche al di fuori del procedimento di mediazione, ovvero di non renderla producibile e/o utilizzabile in altra sede, con aggravio di eventuali costi a carico delle parti, laddove le parti dovessero duplicare la spesa in sede processuale. A volte questa prospettiva è essa stessa potenziale causa di ulteriore conflitto tra le parti ed a nulla sembra valere in alcuni casi, la assicurazione del mediatore circa la mancanza nella perizia di dichiarazioni rese dalle parti che possano in qualche modo essere riconducibili all'alveo della riservatezza di cui è intriso tutto il procedimento di mediazione, vertendo la stessa su aspetti puramente "tecnici" demandati loro dal quesito sottoposto all'esperto. Altro rispetto a quanto testé scritto, è il fatto che le parti non abbiano stabilito nulla circa la riservatezza o meno dell'elaborato finale della consulenza, ed è soprattutto in tale ultimo caso, che la giurisprudenza¹⁰ che si è venuta a formare sul tema negli ultimi anni, è sicuramente venuta in nostro aiuto¹¹.

Altro scoglio applicativo è la previsione che:

“il regolamento dell’Organismo di mediazione deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti”. Questo secondo aspetto dell’articolo 8 del d.lgs. 28/2010 è sul piano pratico di difficile applicazione, almeno a mio avviso, in quanto in assenza di eventuali convenzioni con i vari consulenti, anche circa i loro compensi, manca qualsiasi possibilità cogente, o di fonte normativa, per gli organismi di mediazione, di predeterminare tariffe che siano ritenute accettabili dall’esperto alla sua nomina, se non il quadro di riferimento previsto dalla norma vigente per il caso della consulenza tecnica nel processo. Il tutto, insieme al fatto che spesso al momento della richiesta delle parti non è ancora stato formulato il quesito e non sono ancora stati consegnati al mediatore e/o all’esperto i documenti utili per la determinazione dell’incarico e la conseguente quantificazione del compenso, e ciò può indurre a volte una battuta d’arresto dell’intero percorso di mediazione. La preventiva formulazione del quesito può quindi consentire sia all’organismo di individuare il consulente più idoneo allo scopo, sia di richiedere un preventivo all’esperto, laddove non sia preliminare l’esame della documentazione e/o di particolari indagini conoscitive che scaturir-

scano dall’esame della documentazione già in possesso delle parti. Utile agli organismi di mediazione sarà quanto già alcuni tra loro fanno, ossia convenzioni o cooperazioni specifiche che permettano di ovviare al problema dell’individuazione dei compensi degli esperti, nel rispetto delle normative.

Potrebbe essere altresì d’aiuto in casi di convenzioni tra organismi e periti, che l’esperto possa prendere parte all’incontro di formulazione del quesito, sia per aiutare le parti e gli avvocati nella corretta individuazione dello stesso in relazione al caso concreto, sia per indicare chiaramente e definitivamente il preventivo inerente il suo compenso.

Anche l’esperto naturalmente sarà sottoposto alle medesime regole che coinvolgono tutti coloro che prendono parte ad un procedimento di mediazione, e il compito di ricordarlo, in primo luogo alle parti, ma anche allo stesso esperto è del mediatore. L’esperto dunque sarà un terzo imparziale, vincolato anch’egli al dovere di riservatezza e non potrà essere chiamato a testimoniare in un eventuale e successivo giudizio¹².

DONATELLA PIZZÌ

® RIPRODUZIONE RISERVATA

¹ Art. 8 D.lgs 28/2010 co 4. “Quando non può procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali.”

² Art. 61 c.p.c. “Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica [191, 217, 259, 260, 424, 441, 445, 689; c.c. 419] . La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente Codice [disp. att. 13 e ss., 146] .”

³ D.M. 180/2010 art.7 co. 5 lett. e) “criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.”

⁴ Art. 3 Disciplina applicabile e forma degli atti: co. 3. “Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.”

⁵ 2. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell’organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell’organismo.

⁶ Normalmente tale scelta avverrà tra i consulenti indicati nell’albo del CTU del tribunale ove ha sede l’organismo territorialmente competente

(ai sensi dell’art. Art. 4, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 28/2010 “La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia”.

⁷ Art. 16, comma 11, D.M. n. 180/2010.

⁸ Art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010; art. 9, commi 1 e 2; art. 10, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 28/2010; art. 11, comma 2, ultimo periodo, D.Lgs. n. 28/2010; art. 4, comma 2, lett. e) nonché art. 7, comma 6, D.M. n. 180/2010.

⁹ Tribunale di Roma, Ordinanza del dott. Moriconi del 16.7.2015; Tribunale di Parma 13.3.2015;

¹⁰ Tra le prime pronunce note: Ordinanza del Tribunale di Roma, dott. Moriconi, del 17 marzo 2014,

¹¹ Tribunale di Roma, ordinanza 17 marzo 2014, dott. Moriconi; Tribunale di Parma, dottoressa Angela Chiari, Ordinanza del 13 marzo 2015; Tribunale di Roma, Ordinanza del 9 aprile 2015, dott. Moriconi.

¹² Art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010; art. 9, commi 1 e 2; art. 10, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 28/2010; art. 11, comma 2, ultimo periodo, D.Lgs. n. 28/2010; art. 4, comma 2, lett. e) nonché art. 7, comma 6, D.M. n. 180/2010.

La partecipazione personale della parte nella procedura di mediazione obbligatoria; orientamenti giurisprudenziali

1. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'art. 5 comma 1bis del D.Lgs. n. 28/2010, nel testo introdotto dall'art. 84, D.L. n. 69/2013¹, impone l'esperimento del procedimento di mediazione, come disciplinato dagli artt. 3 e ss. del medesimo D.Lgs. n. 28/2010, quale condizione di procedibilità per le domande giudiziali relative a controversie in tema di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari².

Il citato comma 1bis prevedeva in origine una fase sperimentale; era infatti stabilito che la disposizione avesse efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore, con un monitoraggio intermedio, attivato su iniziativa del Ministero della Giustizia, sugli esiti della sperimentazione.

La fase transitoria e sperimentale è stata definitivamente superata per effetto della novella recata dall'art. 11ter D.L. n. 50/2017, inserito in sede di conversione con Legge 21-6-2017, n. 96. Tale norma ha soppresso, nell'ambito dell'art. 5 comma 1bis, la disposizione che limitava l'efficacia temporale ai quattro anni successivi all'entrata in vigore; l'istituto della mediazione cd. obbligatoria, nelle materie di cui al comma 1bis, perde così connotazione temporanea per assumere stabilità e definitività.

Alla mediazione cd. obbligatoria ex art. 5 comma 1bis D.Lgs. n. 28/2010 si affianca, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la mediazione delegata dal giudice. A tenore del comma 2, fuori delle materie elencate nel comma 1bis, nel cui ambito la mediazione deve essere preventivamente esperita per espressa disposizione normativa, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; anche in tal caso l'esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

I profili procedurali trovano regolamentazione nell'art. 8 del D.Lgs. n. 28/2010.

Ai fini della presente trattazione, si sofferma l'at-

tenzione sul primo comma del citato art. 8. Disciplinate la designazione del mediatore ad opera del responsabile dell'organismo di mediazione, la fissazione del primo incontro tra le parti e la comunicazione della domanda e dell'incontro alla parte invitata, la norma statuisce: *"Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento."*

Il comma 4bis, inserito nel corpo dell'art. 8 dall'art. 84 D.L. n. 69/2013, indica le conseguenze della mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione: in tal caso il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c.³, e condanna la parte costituita al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Così tracciato, per sommi capi, il quadro normativo di riferimento, ci si è chiesti se, nell'ambito della mediazione inerente le controversie esplicitate al comma 1bis dell'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010, c.d. mediazione obbligatoria, così come nell'ambito della mediazione c.d. delegata dal giudice ex art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010, sia necessaria la partecipazione personale della parte, pur assistita dall'avvocato, nelle varie fasi della procedura di mediazione; e, in caso affermativo, quali siano le conseguenze da annettere alla mancata partecipazione.

La giurisprudenza è decisamente orientata per la necessaria partecipazione personale della parte; ma non mancano isolate pronunce di segno opposto.

2. LA TESI PREVALENTE: OBBLIGATORIA LA PARTECIPAZIONE PERSONALE DELLA PARTE

Secondo l'orientamento decisamente prevalente in giurisprudenza, la partecipazione personale della parte alla procedura di mediazione, obbligatoria o delegata dal giudice, risulta indispensabile, ai fini dell'avveramento della condizione di procedibilità ex

art. 5, commi 1bis e 2, D.Lgs. n. 28/2010.

È quindi necessario che agli incontri nei quali si articola la procedura di mediazione le parti si presentino personalmente, assistite dall'avvocato; non è invece sufficiente la presenza del solo avvocato difensore, pur munito di delega rilasciata dalla parte stessa.

La presenza personale della parte configura pertanto un presupposto indefettibile; la funzione dell'avvocato è di mera assistenza alla parte.

Numerose le pronunce che propendono per tale opzione ermeneutica; si citano, ex multis, Trib. Torino, sent. 21 settembre 2017, n. 4449; Trib. Pavia, sent. 20 gennaio 2017; Trib. Palermo, ord. 23 dicembre 2016; Trib. Roma, sent. 28 novembre 2016; Trib. Roma, sent. 14 luglio 2016, n. 14194; Trib. Modena, ord. 2 maggio 2016; Trib. Roma, ord. 4 aprile 2016; Trib. Firenze, sent. 16 febbraio 2016, n. 2053; Trib. Roma, 14 dicembre 2015; Trib. Siracusa, 5 luglio 2015; Trib. Pavia, 18 maggio 2015; Trib. Palermo, 17 marzo 2015; Trib. Pavia, 9 marzo 2015; Trib. Vasto, 9 marzo 2015; Trib. Roma, 19 febbraio 2015; Trib. Firenze, 26 novembre 2014; Trib. Bologna, 11 novembre 2014; Trib. Monza, 20 ottobre 2014; Trib. Firenze, 19 marzo 2014; Trib. Firenze, 17 marzo 2014.

Nella procedura di mediazione la funzione del legale, come definita in via interpretativa dall'art. 5, comma 1 bis e comma 2, è di mera assistenza alla parte comparsa e non, per la formulazione normativa utilizzata e per il migliore e più efficace funzionamento dell'istituto, di rappresentanza della parte assente (Trib. Pavia, ord. 6 gennaio 2016).

Gli argomenti sui quali fa leva l'esposto orientamento si agganciano sia al testo, sia alla ratio della vigente normativa. Si osserva in particolare che:

- a) L'art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 28/2010 opera, nella sua formulazione letterale, un continuo riferimento alle parti, "assistite" dai rispettivi avvocati. La norma dispone infatti che:
- Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, **le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato**.
 - Durante il primo incontro il mediatore chiarisce **alle parti** la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione.
 - Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi **le parti e i loro avvocati** a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.

L'esplicito riferimento normativo, si sostiene, sottende evidentemente la volontà di favorire la comparazione personale della parte, da intendersi come indefettibile ed autonomo centro di imputazione e valutazione di interessi⁴. *"Trasparente è la previsione dettata dal comma 1° dell'art. 8 che, lessicalmente, scinde la presenza della parte (personalmente) da quella del difensore per la partecipazione agli incontri di mediazione. Entrambi devono congiuntamente partecipare al primo incontro ed a quelli successivi*

*(le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato)*⁵".

b) È la stessa *ratio legis*, secondo l'interpretazione giurisprudenziale in argomento, ad imporre la presenza personale della parte in mediazione.

Nello specifico, si rileva che:

- Tale presenza è necessaria *"al fine di consentire alle parti di esprimere la loro volontà di proseguire nella procedura di mediazione oltre l'incontro preliminare"* (Trib. Milano, ord. 27 aprile 2016).
- Nella mediazione è fondamentale la percezione delle emozioni nei conflitti e lo sviluppo di rapporti empatici ed è, pertanto, indispensabile un contatto diretto tra il mediatore e le persone parti del conflitto. Il mediatore deve comprendere quali siano i bisogni, gli interessi, i sentimenti dei soggetti coinvolti e questi sono profili che le parti possono e debbono mostrare con immediatezza, senza il filtro dei difensori (che comunque assistono la parte). D'altronde, il principale significato della mediazione è proprio il riconoscimento della capacità delle persone di diventare autrici del percorso di soluzione dei conflitti che le coinvolgono (Trib. Vasto, sent. 9 marzo 2015).
- L'istituto mira a riattivare la comunicazione tra i litiganti al fine di renderli in grado di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto: questo implica necessariamente che sia possibile una interazione immediata tra le parti di fronte al mediatore (Trib. Firenze, 19 marzo 2014). La comunicazione tra i litiganti deve essere pertanto effettiva e non invece risolversi in una mera formalità inidonea a spiegare quella funzione deflattiva auspicata dal legislatore (Trib. Como, ord. 23 marzo 2016).
- Non avrebbe senso prevedere l'attività informativa che il mediatore è tenuto ad esplicare in sede di primo incontro se non in un'ottica informativa a beneficio della parte personalmente comparsa. Infatti il difensore, in quanto mediatore di diritto e titolare degli obblighi informativi ex art. 4, comma 3, nei confronti del cliente, non abbisogna di informazione su funzione e modalità di svolgimento della mediazione (cfr. Trib. Modena, ord. 2 maggio 2016; Trib. Pavia, ord. 6 gennaio 2016; Trib. Vasto, sent. 9 marzo 2015; Trib. Firenze, 19 marzo 2014).

Si esclude la possibilità di applicare analogicamente alla mediazione le norme che, nel processo, consentono alla parte di farsi rappresentare dal difensore o le norme sulla rappresentanza negli atti negoziali (Trib. Vasto, 9 marzo 2015).

Talvolta, nell'ambito del filone giurisprudenziale in rassegna, si è espressamente ammessa la possibilità di delega a un procuratore speciale. Si vedano, in terminis, Trib. Milano, ord. 27 aprile 2016 (che ri-

tiene necessaria "la partecipazione delle parti personalmente o dei rispettivi procuratori speciali, purché a conoscenza dei fatti e muniti del potere conciliativo", e Trib. Como, ord. 23 marzo 2016 ("In tema di mediazione obbligatoria, ai fini dell'avverarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 28/2010, risulta imprescindibile la effettiva partecipazione personale al procedimento di mediazione o, al più, tramite soggetto munito di idonea procura sostanziale"⁶). Alcune pronunce tendono peraltro a circoscrivere la facoltà di delega a un procuratore speciale. Così Trib. Firenze, sent. 16 febbraio 2016, n. 2053 ritiene di dover limitare a casi eccezionali l'ipotesi che la parte sia sostituita da un rappresentante sostanziale, pure munito dei necessari poteri; ne consegue, secondo il giudice fiorentino, che "mentre soddisfa il dettato legislativo l'ipotesi di delega organica del legale rappresentante di società oppure di delega del contitolare del diritto, al contrario, il mero transeunte impedimento a presenziare della persona fisica comporta la necessità di un rinvio del primo incontro".

Assunta tale impostazione, le conseguenze della mancata partecipazione personale della parte sono di non poco conto.

Per espressa disposizione normativa, giusta art. 8, comma 4bis, D.Lgs. n. 28/2010, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c.; inoltre il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. In giurisprudenza si vedano Trib. Palermo, ord. 23 dicembre 2016; Trib. Roma, sent. 28 novembre 2016; Trib. Roma, sent. 14 luglio 2016, n. 14194; Trib. Roma, ord. 4 aprile 2016. Le suddette previsioni saranno applicabili indipendentemente dalla posizione processuale delle parti: interesseranno quindi sia l'attore che il convenuto⁷.

Fin qui il dettato normativo.

Ma buona parte della giurisprudenza si è spinta ben oltre, affermando che la mancata partecipazione personale della parte, nonché l'irrituale partecipazione, comportano l'improcedibilità della domanda attorea. Così, *expressis verbis*, Trib. Pavia, sent. 20 gennaio 2017⁸; Trib. Palermo, ord. 23 dicembre 2016; Trib. Roma, sent. 14 luglio 2016, n. 14194; Trib. Vasto, sent. 9 marzo 2015⁹.

Sanzione, questa, evidentemente assai grave, il cui rischio indurrà l'avvocato a consigliare vivamente la presenza personale del proprio assistito in mediazione.

In alcune decisioni si precisa tuttavia che, laddove non tutte le parti siano presenti, sarà onere del mediatore aggiornare l'incontro invitandole a comparire personalmente¹⁰.

Ovviamente, se è parte convenuta a non com-

parire personalmente, rimarranno applicabili solo le sanzioni ex art. 8, comma 4 bis, D.Lgs. n. 28/2010¹¹.

Non mancano tuttavia pronunce che, attenendosi allo stretto dato normativo, limitano lo spettro delle conseguenze negative per la mancata partecipazione a quelle definite nell'art. 8, comma 4bis, D.Lgs. n. 28/2010, escludendo invece ripercussioni sulla procedibilità della domanda. Si veda Trib. Mantova, 20 settembre 2017, ove si legge che, in ambito di opposizione a decreto ingiuntivo, la mancata comparizione dell'opponente dinanzi al mediatore non può comportare l'improcedibilità del giudizio di opposizione; e ciò sulla scorta delle seguenti motivazioni:

- a) le conseguenze della mancata comparizione dinanzi al mediatore della parte costituita sono già previste dall'art. 8, comma 4bis, D.Lgs. n. 28/2010;
- b) non appare possibile differenziare gli effetti della mancata comparizione a seconda che la stessa riguardi l'opposto o l'opponente (ovvero, in generale, l'attore o il convenuto), considerando che ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010 il giudice deve assegnare il termine per attivare il procedimento di mediazione a tutte le parti e non solo a quella che abbia interesse alla procedibilità della domanda.

Pertanto, marca il giudice mantovano, le conseguenze della mancata comparizione dinanzi al mediatore devono essere le medesime per entrambe le parti, cioè quelle ex art. 8, comma 4bis, D.Lgs. n. 28/2010, che non contempla la possibilità di dichiarare l'improcedibilità del giudizio; anzi, valorizzando per le finalità probatorie ex art. 116 c.p.c. la mancata comparizione della parte, la norma implicitamente presuppone che il giudizio possa proseguire. La definizione del procedimento di mediazione con verbale negativo a seguito della mancata comparizione dell'opponente comporta quindi la procedibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ferma la condanna dell'opponente alla sanzione ex art. 8, comma 4bis, D.Lgs. 28/2010.

Inutile ribadire che, stante il rischio delle gravi conseguenze che, in ordine alla procedibilità della domanda, parte della giurisprudenza riconnette alla mancata partecipazione personale della parte, l'avvocato si preoccuperà comunque garantire la presenza del proprio assistito in mediazione.

3. LA TESI MINORITARIA: NON OBBLIGATORIA LA PARTECIPAZIONE PERSONALE DELLA PARTE

Non sono mancate pronunce dissonanti rispetto all'orientamento dominante.

Secondo la tesi decisamente minoritaria in giurisprudenza, non è ricavabile, dal vigente tessuto normativo, l'obbligo per la parte di partecipare personalmente al procedimento di mediazione, essendo invece sufficiente la presenza del difensore munito di procura speciale all'uopo. Verificandosi tale situazione, non vi è margine per ipotizzare quelle gravi ripercussioni

che, secondo la giurisprudenza citata sub §2, derivano dalla mancata partecipazione della parte.

Il Tribunale di Verona ha espresso tale convincimento in recenti pronunce (Trib. Verona, ord. 11 maggio 2017; Trib. Verona, 28 settembre 2016), nella piena consapevolezza di porsi in antitesi rispetto all'orientamento giurisprudenziale prevalente; questi gli argomenti addotti:

- a) Né l'art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 28/2010 (norma invocata dall'orientamento avverso), né altre disposizioni contenute nel medesimo decreto prescrivono la presenza obbligatoria della parte alla procedura; la norma ha funzione meramente descrittiva di quello che il legislatore ha pensato poter essere lo sviluppo della procedura.
- b) Nessuna norma vieta alla parte di delegare alla partecipazione alla procedura il proprio difensore; pertanto, il fondamento normativo della possibilità di attribuire al difensore una procura a conciliare è rinvenibile nella previsione generale dell'art. 83 c.p.c. (ed infatti quella facoltà è di solito inserita nella procura *ad litem*); previsione che non può essere inficiata dalla valorizzazione della peculiare funzione del primo incontro, quale momento non solo informativo ma anche facilitativo della conciliazione.
- c) La prevalente tesi opposta finisce per favorire

l'atteggiamento dilatorio della parte convenuta: questa potrebbe continuare, per un tempo indefinito, a farsi rappresentare in mediazione dal proprio difensore, impedendo la realizzazione del presupposto processuale e con essa l'accesso alla giustizia dell'attore.

Stando al Tribunale di Verona, inoltre, anche ammettendo che la partecipazione personale della parte in mediazione fosse doverosa, l'eventuale mancata partecipazione non potrebbe essere sanzionata con la dichiarazione di improcedibilità della domanda, come invece ritiene l'orientamento prevalente. Tale conseguenza, *"non solo non è stata contemplata dal D.Lgs. 28/2010 ma, a ben vedere, è stata da esso implicitamente ma chiaramente esclusa. Il legislatore infatti ha previsto per la parte che non partecipa in nessun modo, senza giustificato motivo, alla mediazione obbligatoria ex lege, e tiene quindi un comportamento più grave di quello della parte che vi partecipa tramite il proprio difensore, la sanzione della condanna al pagamento del contributo unificato e la possibilità per il giudice di desumere dal suo comportamento argomenti di prova"*.

Per l'avveramento della condizione di procedibilità ex art. 5 D.Lgs. n. 28/2010, quindi, la parte potrà presentarsi davanti al mediatore o personalmente, ovvero tramite altro soggetto, compreso il difensore,

Perché è necessaria la rivista la MEDIAZIONE

1. **Perché** fornisce una completa informazione su tutte le materie che interessano i mediatori, i formatori, gli organismi di mediazione e gli enti di formazione.
2. **Perché** è un prezioso organo di collegamento fra il mercato e la Vostra realtà, fra il diritto e la pratica. Tutte le materie vengono trattate in funzione dei loro aspetti applicativi e delle problematiche che devono essere affrontate quotidianamente. Inoltre il taglio interdisciplinare offre nuovi elementi di informazione e documentazione e apre nuove frontiere di pensiero e di manovra.
3. **Perché** ogni tre mesi pubblica articoli su argomenti economico-aziendali e giuridico-sociali ed inoltre dà notizia dei più importanti provvedimenti normativi e giurisprudenziali.
4. **Perché** in ogni numero saranno riportati dati sul mercato della mediazione.
5. **Perché** è la prima e unica rivista indipendente del settore.
6. **Perché** è la prima e unica rivista ad avere un comitato scientifico indipendente.
Ed inoltre
7. **Perché** sui numeri della rivista troveranno spazio supplementi di approfondimento sulla mediazione curati da esperti del settore.

munito di procura speciale.

La possibilità per la parte di farsi rappresentare in mediazione dal proprio difensore munito di procura speciale è ammessa anche da Trib. Mantova, civ., sent. 25 ottobre 2016¹³.

La tesi, allo stato, rimane minoritaria in giurisprudenza.

4. LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ALPA

Il filone giurisprudenziale maggioritario trova condivisione nella relazione della Commissione di studio per l'elaborazione di ipotesi di organica disciplina e riforma degli strumenti di degiurisdizionalizzazione, presieduta dal Prof. Avv. Guido Alpa.

La Commissione, in conformità agli arresti giurisprudenziali sopra citati, evidenzia che l'attività di mediazione è volta a riattivare la comunicazione tra le parti attraverso la facilitazione del terzo, il quale appunto deve avere una specifica formazione proprio sulle tecniche di comunicazione e deve avere un contatto diretto con le persone coinvolte nel conflitto, senza il filtro dei professionisti che assistono la parte, ma non si sostituiscono ad essa. Tali tecniche o abilità presuppongono l'interazione imme-

diata tra parti e mediatore se è vero che questi deve riuscire a comprendere gli interessi delle parti, leggere i loro sentimenti e le loro emozioni, anche attraverso un linguaggio non verbale. Questo *proprium* della mediazione induce ad affermare, nei limiti del possibile, il principio che le parti devono essere presenti di persona.

Anche la Commissione ritiene, in uno con la giurisprudenza prevalente, che la conclusione emerga dalla stessa interpretazione letterale delle norme: *"l'art. 5, comma 1-bis e l'art. 8 prevedono che le parti esperiscano il (o partecipino al) procedimento mediativo con l'assistenza degli avvocati", e questo implica la presenza degli assistiti*".

La Commissione propone quindi di modificare il testo normativo chiarendo definitivamente che vi è l'obbligo di partecipazione delle parti di persona o, se sussistono gravi motivi, tramite un rappresentante diverso dal difensore.

Al momento, la proposta non è stata ancora recepita dal legislatore.

ALBERTO DONNINI

® RIPRODUZIONE RISERVATA

¹ La norma riproduce sostanzialmente quella di cui all'art. 5 comma 1 D.Lgs. n. 28/2010, dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza Corte Cost. 06.12.2012, n. 272; è stata espunta la fattispecie del risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, e nel contempo inserita la fattispecie del risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria (in aggiunta a quello derivante da responsabilità medica).

² La norma, a tenore del comma 4, non trova applicazione:

- a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
- b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito ex art. 667 c.p.c.;
- c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, ex art. 696-bis c.p.c.;
- d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti ex art. 703, terzo comma, c.p.c.;
- e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
- f) nei procedimenti in camera di consiglio;
- g) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

³ Analogamente a quanto avviene per le risposte fornite in sede di interrogatorio formale, per il rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni ordinate del giudice, nonché per il contegno tenuto dalle parti nel processo.

⁴ Trib. Palermo, Sez. 1 civ., ord. 23 dicembre 2016; Trib. Firenze, Sez. 3 civ., sent. 16 febbraio 2016, n. 2053.

⁵ Trib. Modena, ord. 2 maggio 2016; Trib. Palermo, ord. 23 dicembre 2016.

⁶ Così anche Trib. Palermo, 26 novembre 2014.

⁷ Trib. Palermo, ord. 23 dicembre 2016.

⁸ Nella fattispecie, il Tribunale di Pavia ha dichiarato improcedibile l'opposizione a decreto ingiuntivo per mancata comparizione personale dell'opponente, confermando il decreto opposto.

⁹ La mancata partecipazione, ovvero l'irrituale partecipazione, senza giustificato motivo alla mediazione può "attingere alla stessa procedibilità della domanda" per Trib. Roma, sent. 28 novembre 2016; Trib. Roma, sent. 14 luglio 2016, n. 14194; Trib. Roma, ord. 4 aprile 2016.

¹⁰ Così Trib. Modena, ord. 2 maggio 2016 (nella fattispecie il giudice, rilevato che dal verbale negativo in atti, per la parte chiamata in mediazione era comparso il solo difensore con delega e non anche quest'ultima personalmente, ha disposto un nuovo incontro di mediazione, non essendosi perfezionata la condizione di procedibilità della domanda). Così anche Trib. Vasto, sent. 9 marzo 2015, secondo cui grava sul mediatore, in qualità di soggetto istituzionalmente preposto ad esercitare funzioni di verifica e di garanzia della puntuale osservanza delle condizioni di regolare espletamento della procedura, l'onere di adottare ogni opportuno provvedimento finalizzato ad assicurare la presenza personale delle parti, ad esempio disponendo, se necessario, un rinvio del primo incontro, sollecitando anche informalmente il difensore della parte assente a stimolarne la comparizione, ovvero dando atto a verbale che, nonostante le iniziative adottate, la parte invitata non ha inteso partecipare personalmente agli incontri, né si è determinata a nominare un suo delegato (diverso dal difensore), per il caso di assoluto impedimento a comparire.

¹¹ Trib. Palermo, ord. 23 dicembre 2016.

¹² Soggetto ritenuto onerato dell'attivazione della mediazione.

¹³ Secondo il giudice lombardo, il tentativo di mediazione, per essere effettivo, potrà concretamente esplicarsi solo nel caso in cui vi sia stata la diretta partecipazione della parte, "personalmente ovvero tramite un suo legale munito di mandato".

Mille tipologie di conflitto, mille specialisti, un unico protagonista: l'Uomo

L'8 marzo u.s. presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Ateneo veronese si è tenuto il Convegno dal titolo *"Conflitti interpersonali: un modello ad personam. Mille tipologie di conflitto, mille specialisti, un unico protagonista: l'uomo"* ospite internazionale la prof.ssa Jacqueline Morineau.

Quando ho pensato a questo titolo ho voluto mettere in discussione le categorie giuridiche della mediazione: perché parlare disgiuntamente e separatamente di mediazione civile, mediazione penale, mediazione familiare?

Mi sono chiesta se davvero tutto sia così divisibile in tanti orticelli separati, dentro ai quali stare e mi sono anche chiesta se davvero ciascun tipo di mediazione abbia tecniche diverse ma soprattutto metodi così diversi ed inapplicabili ad altre mediazioni.

Mi sono anche chiesta se davvero tutto si riduca a metodi, tecniche...

In pratica di cosa parliamo, o meglio: di chi parliamo?

Che noi si sia nell'ambito della mediazione civile, penale o altro, parliamo sempre di noi, di esseri umani, di esseri umani in conflitto.

Ha aperto i lavori il prof. Alberto Tedoldi - docente di Diritto processuale civile dell'Ateneo veronese - che ha parlato di come leggi e sentenze, negli ultimi decenni, abbiano spogliato l'uomo dell'importanza che merita di avere.

Dopo aver illustrato lo strumento della mediazione civile ha ricordato come la mediazione non debba essere vista come una fuga dal processo ma come un'occasione.

La sua affermazione mi ha acceso una lampadina: come può la mediazione essere un'occasione? Bene, se partiamo dal presupposto che i conflitti sono una esperienza inevitabile nella vita di ciascuno di noi, ciascuno di noi avrà pensato a cosa sia "il conflitto".

Alla maggior parte delle persone vengono in mente parole come "aggressività", "violenza", "scontro", "guerra" e via dicendo.

Questo perché nella nostra mente - e spesso nelle nostre esperienze - li associamo a qualcosa di faticoso, difficile, complesso, snervante, a volte violento. Ed è esattamente così.

A pochissimi vengono in mente parole come "crescita", "evoluzione", "occasione", "ricostruzione", "collaborazione".

"Per far sì che ci sia giustizia dobbiamo basarci sull'equità. Sulla *benignitas*", sostiene ancora nel suo intervento il prof. Tedoldi, "dobbiamo accogliere le sfide culturali e dare una formazione umanistica oltre che tecnica. La crisi della giustizia è anzitutto crisi della legge e del diritto, concepiti in modo prettamente tecnocratico".

Ho fortemente voluto Jacqueline Morineau come ospite d'onore di questo convegno perché ho ricevuto da Lei una formazione umanistica che mi ha aiutata ad affrontare il conflitto con occhi diversi ed ho pensato che Lei potesse essere la risposta, o meglio che il suo metodo possa essere un metodo trasversale a tutte le tipologie di mediazione.

La Professoressa Morineau ha fatto studi in Archeologia Classica e si è specializzata in Numismatica Greca, divenendo ricercatrice al British Museum di Londra.

Nel 1984 ricette l'incarico di attuare il primo esperimento di mediazione penale per la procura del tribunale di Parigi: un'esperienza che ha segnato il futuro della mediazione umanistica. Sempre nel 1984 ha fondato - e diretto per molti anni - a Parigi, il CMFM, Centre de Médiation et de Formation à la Médiation: ad oggi il Centro conta più di 10 mila mediazioni.

Come mediatrice umanistica ho imparato che la mediazione è uno spazio ed un tempo in cui è possibile esprimere ciò che è al centro del disaccordo o della rottura del rapporto. È un incontro durante il quale scopriamo che i nostri conflitti non sono necessariamente distruttivi, ma possono portare ad una nuova relazione: come dal caos può nascere un fiore.

Dalla mia esperienza di allieva di Jacqueline Morineau ho imparato che il suo metodo serve per sviluppare nell'individuo lo "spirito della mediazione", ovvero, quel "saper fare" e quel "saper essere" nel quotidiano per poter vivere meglio insieme, nel rispetto delle differenze di ognuno, da una parte; dall'altra integrare la pratica della mediazione per poter divenire mediatore.

Quando prende la parola al convegno, Jacqueline Morineau definisce l'attuale società in cui viviamo come una società piena di angoscia e di paura. Una società del vuoto. *"Abbiamo creato questa civilizzazione con tanta fatica. Devo pensare che l'ab-*

biamo fatto per niente?”, sottolinea quando parla delle barbarie commesse in Siria e in Iraq. Per l’ideatrice della mediazione umanistica “essere un mediatore significa creare un ponte tra la guerra e la pace e in questo senso c’è un’urgenza cui non si può restare sordi”.

La figura del mediatore si riserva, quindi, il compito di smussare le situazioni spinose che si innescano nei diversi ambiti, da quello familiare a quello penale o civile; eppure in Italia questa figura professionale non riesce ad attecchire. *“La realtà italiana è una realtà mondiale. Paesi come l’Italia e la Francia sono Paesi vecchi, molto attaccati a un modo di vivere. Molto spesso non si ha coraggio nell’accogliere le nuove sfide. Il mediatore è un lavoro che possiamo fare tutti quotidianamente”,* conclude Morineau.

Essere mediatore per Jacqueline Morineau è divenire un “artigiano della pace”, non eccezionalmente, ma quotidianamente, in ogni situazione.

Il metodo umanistico di J. Morineau pone al centro di tutto la persona e i suoi valori più profondi, quelli che vengono raggiunti e feriti dal conflitto ed opera affinché emergano e vengano conosciuti e ri-conosciuti anche dall’altro confliggente.

Ecco perché ritengo che il suo metodo possa essere trasversale ad ogni tipologia di mediazione.

“La parola responsabilità – continua Morineau – è molto legata alla parola mediazione, perché questa responsabilità di pace tocca a tutti. Oggi di fronte ai nuovi movimenti non possiamo che vedere questo flusso migratorio come un flusso di umanità. Dobbiamo riconoscere che è un dono e non una minaccia”.

Agostino Portera, Professore ordinario di Pedagogia generale e interculturale all’Università di Verona ha ribadito come il conflitto non solo sia inevitabile ma sia connaturato alla natura umana: per questo è importante conoscerlo ed imparare a gestirlo.

Jacqueline Morineau nel suo intervento aveva fatto riferimento a come con il più recente flusso migratorio verso l’Europa il concetto di interculturalità fosse tornato al centro di mille polemiche ed il prof. Portera ha sottolineato come sia difficile comportarsi di fronte ai conflitti se ci si trova di fronte a culture diverse. *“Culture diverse, non necessariamente etnie diverse”.*

Una comunicazione utilizzata in maniera inopportuna fa nascere conflitti e diventa indispensabile per il mediatore imparare non solo a comunicare ma a riconoscere nell’altro i vizi sia della comunicazione verbale che avviene attraverso l’uso del linguaggio, sia la comunicazione non verbale, la quale invece avviene senza l’uso delle parole, ma attraverso canali diversificati, quali mimiche facciali, sguardi, gesti, posture; inoltre deve conoscere anche la comunicazione para verbale, che riguarda tono, volume e ritmo della voce di chi parla, pause ed altre espressioni sonore (come lo schiarirsi la

voce) e non (come il giocherellare con le mani con qualsiasi cosa capiti a tiro) perché in ogni cultura ciascun gesto può avere significati diversi.

Portera ha concluso indicando come sia indispensabile investire nella mediazione quale risorsa e occasione di crescita personale.

La mediazione interculturale pertanto non può prescindere dal modello umanistico.

A questo convegno abbiamo voluto fossero presenti mediatori delle diverse tipologie di mediazione: tutti professionisti che scendono in campo quotidianamente esercitando la loro professione nell’ambito di competenza.

Il dott. Carlo Vettore è dottore commercialista, mediatore civile e formatore in materia di mediazione anche nei corsi di aggiornamento professionale per mediatori e altri corsi in materia di mediazione offerti dall’Ateneo veronese.

Nel suo intervento ha sottolineato quanto sarebbe importante che il mediatore civile facesse esperienza di mediazione umanistica proprio per superare l’ostacolo – spesso creato dalla professione di origine – che lo induce a privilegiare metodi che spesso lo pongono al centro dell’attenzione anziché privilegiare l’ascolto dell’altro. Ha sottolineato come nel metodo umanistico l’ascolto del “grido” di cui Jacqueline Morineau parla spesso, diventi indispensabile affinché le parti inizino a “vedersi” e riconoscersi l’un l’altra: *“Quello che ho avuto modo di notare – afferma Vettore – al di là degli stili e della loro correlazione con le professioni quotidiane, sono soprattutto le parti. Tutte così diverse, ognuna con la propria personissima storia ma tutte così umanamente simili. Ho avuto modo di ascoltare quello che la professoressa Morineau ha definito l’urlo di dolore. Il bisogno della parte di essere ascoltata e di essere riconosciuta sia dal mediatore sia dall’altra parte, ed il bisogno di dar sfogo alle proprie emozioni di rabbia, frustrazione e dolore. Anche in mediazioni che all’apparenza mi parevano aride questioni puramente economiche, ad esempio quelle bancarie, ho avuto modo di ascoltare persone che si sentivano raggirate ed in qualche modo ferite da chi aveva proposto loro un mutuo o dei prodotti finanziari. Queste parti volevano parlare non tanto con il legale o il responsabile della banca ma con quella persona che allo sportello li aveva convinti a concludere “l’affare” che si era rivelato poi quel capestro che li aveva costretti ad enormi sacrifici e rinunce: volevano guardare negli occhi chi li aveva “traditi”.*

Donata Carnevali è avvocato del Foro di Verona e patrocinante in Cassazione; è mediatrice familiare, socio formatore AIMS (Associazione Italiana Mediatori Sistemici) e ci ha accompagnato nel mondo della mediazione familiare veronese raccontando come la sua quotidianità si configura con l’esame e la trattazione di casi di separazioni e divorzi.

“Trovo interessantissimo – afferma l’avv. Car-

nevali - che il titolo dell'intervento della prof.ssa Morineau parli della Mediazione Umanistica come di un "cammino di responsabilità" alla riscoperta della dignità dell'Individuo, perché in questo enunciato vi è un pieno "ribaltamento/stravolgimento" dell'idea di responsabilità. Nel conflitto, nelle controversie giudiziali, odierne, siamo avvezzi a cercare di attribuire la responsabilità di un agito negativo, illegittimo, in capo ad una delle parti coinvolte: la moglie che ha tradito; il marito che ha maltrattato o non adeguatamente mantenuto; il fratello che ha prevaricato, per ottenere una porzione più consistente di eredità... Abbiamo bisogno di sapere chi ha ragione e chi ha torto e a chi possiamo addossare la responsabilità di azioni deprecabili. E un terzo (il giudice) ci deve dire di chi è la colpa e quanto costui o costei debba pagare per quella colpa. J. Morineau ci ricorda che il concetto di colpa, nel mondo occidentale, si instaura in Grecia, con l'avvento del diritto e l'istituzione dei tribunali ad Atene, in quanto, prima, la colpa era considerata sempre esterna al soggetto, una vera e propria macchia, inviata dagli dei. La responsabilità che attiva la Mediazione Umanistica è ben altra cosa: è la responsabilità di ridare dignità all'Individuo; è responsabilità del Mediatore. Questa è una prima affinità tra Mediazione Umanistica e Mediazione Familiare, ma - oserei dire - questa è e deve essere la base di ogni intervento di Mediazione."

Il dott. Silvio Masin è il Responsabile del Servizio

di Mediazione Penale Minorile per la Regione Veneto in convenzione con il Centro per la Giustizia Minorile di Venezia. Ha chiuso gli interventi dei professionisti raccontando come nella mediazione penale - nella minorile in particolar modo - il metodo Morineau sia il metodo per eccellenza: l'unico - a suo avviso - in grado di far incontrare le parti ad un livello più profondo, quello delle emozioni.

Ha raccontato come spesso nelle mediazioni (che vedono il reo minorenne ma la parte offesa anche adulta) dare la possibilità alla parte offesa di guardare negli occhi chi l'ha colpita e tanto duramente ferita e potergli dire quello che quei gesti hanno causato in lei sia l'unico modo per rendere consapevole il reo di quali emozioni il proprio comportamento possa aver cagionato. L'incontro di quelle emozioni fa sì che le parti possano vedersi con occhi diversi che permettono loro un avvicinamento.

Ascolto mediatori professionisti in campi apparentemente così diversi concordare sul fatto che la mediazione umanistica possa essere strumento utilizzabile in ogni tipologia di mediazione: io più ci penso e più mi convinco che la mediazione umanistica non sia semplicemente trasversale ad ogni tipologia di mediazione ma sia formazione indispensabile per ogni mediatore, civile o penale che sia, familiare od interculturale.

CATERINA MARCHETTO

® RIPRODUZIONE RISERVATA

la MEDIAZIONE nasce con l'intento di assolvere un duplice compito di ricerca e di incontro, dove liberi professionisti, accademici, ed addetti ai lavori propongono pubblicamente le proprie opinioni, esperienze ed elaborazioni.

Dimmi come medi e ti dirò chi sei

La professione del mediatore è una professione che ci mantiene giovani e non per la sua particolare attitudine a sviluppare curiosità ed elasticità mentale, non per l'affannosa continua ricerca di soluzioni brillanti capaci di allargare la torta quasi a replicare il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, nulla di così trascendente o divino ma solo per uno strano vezzo del legislatore che ha imposto a noi professionisti della mediazione una duplice identità di professionista qualificato e di perenne tirocinante.

Ogni mediatore infatti è tenuto a compiere per tutta la sua vita professionale 20 tirocini in ogni biennio. Questa imposizione mi ha inizialmente trovato poco favorevole, ma nel tempo ho avuto modo di ricredermi.

Quando sono impegnato a svolgere la mia attività di mediatore trovo che le cose vadano ad una velocità eccessiva perché debbo contemporaneamente ascoltare le parti, seguire il loro verbale, il paraverbale e il non verbale; fare attenzione al significato ed al significante, cercare di capire le loro affermazioni e le loro emozioni ma senza trascurare come queste risuonino con le mie. Devo fare attenzione a come percepisco le parti ed a mantenermi neutrale, imparziale ed equidistante ma non indifferente, devo dominare le mie naturali simpatie ed antipatie, devo evitare di lasciare trasparire i giudizi che inevitabilmente la mia mente formula sulle persone e sui fatti e devo stare attento a non lasciare che la mia professione di tutti i giorni - il commercialista - mi porti a trattare le parti come fossero i miei clienti: che chiedono e pagano per avere le mie soluzioni ai loro problemi. Non ultimo devo stare attento anche a quel che dico quando apro - il meno possibile - la bocca.

Ma per fortuna il legislatore mi ha dato la possibilità di regredire a quel tempo sereno in cui ero un tirocinante che aveva il semplice compito di lasciar fare al proprio dominus e restare in silenzio ad osservare per imparare.

Ho così avuto modo di avere per ben 20 volte ogni due anni la possibilità di stare a guardare un altro professionista della mediazione all'opera senza l'ansia di dover fare tutte quelle cose che ho descritto poco sopra. Ho potuto tacere e stare ad ascoltare lasciando il "fare" ad un altro.

Ho potuto vedere come altri mediatori condu-

cano le parti alla ricerca della soluzione alla loro disputa.

I principali stili riconosciuti nel mondo della mediazione civile sono:

- Aggiudicativo (o valutativo che dir si voglia)
- Facilitativo
- Trasformativo
- Problem solving

Il primo approccio consiste nel porre particolare attenzione agli aspetti giuridici della vicenda che ha generato il conflitto e nel tentativo del mediatore di rendere le parti consapevoli dei loro punti di forza e di debolezza dal punto di vista del diritto per poter far valere le proprie ragioni. La domanda ricorrente proposta da questo genere di mediatore è: "ha pensato a quale potrebbe essere l'esito di un eventuale giudizio se oggi qui non trovasse un accordo?".

In questo stile il mediatore rischia di essere un "piccolo giudice", piccolo in quanto privo del potere di emettere giudizi e di imporre soluzioni.

Per il mediatore valutativo è fondamentale chiudere la mediazione con un accordo e per giunta un accordo che rispecchi la sua visione della controversia sotto l'aspetto del diritto.

Il secondo approccio vede l'attività del mediatore quale facilitatore del dialogo e quindi - come tale - crede nella capacità delle parti di trovare una loro soluzione al conflitto se solo riuscissero a comunicare efficacemente. Non ritiene fondamentale analizzare le premesse che hanno portato le parti in mediazione sotto un punto di vista strettamente giuridico ma ritiene importante che le parti, abbandonate le proprie posizioni - intese come dichiarazioni universali di principio - si aprano ad un dialogo dal quale emergano gli interessi sottostanti e sui quali è per loro possibile negoziare. Anche per questo mediatore, una mediazione riuscita è solo quella che si chiude con un accordo, anche non giuridicamente equo: l'importante è che sia condiviso dalle parti e non contrario alla legge. Questo mediatore è sempre afflitto dall'ansia di "allargare la torta", di trovare il modo di preservare gli interessi di tutte le parti in mediazione.

Il terzo approccio, quello trasformativo, proposto da Folger nel libro "La promessa della mediazione", è un approccio interessato esclusivamente al ripristino del dialogo tra le parti che si presuppone interrotto

o comunque distorto dal fenomeno del conflitto.

Per questo mediatore una buona mediazione è quella in cui non importa come sia andata a finire ma ciò che conta è che tra le parti vi sia stato un dialogo e che questo dialogo sia di nuovo possibile per il futuro. Questo tipo di approccio vorrebbe essere non solo una medicina per curare il conflitto come esito di una patologia insorta nel dialogo ma anche una profilassi per evitare il dilagare del conflitto e per prevenirne di nuovi.

Lo stile problem solving è quello in cui media-

tore si fa carico di condurre con ogni mezzo alla risoluzione del problema inteso come causa unica del conflitto. Per questo tipo di mediatore è fondamentale che le parti trovino il miglior (secondo il suo metro di giudizio) accordo e per far ciò non vede ostacoli nel cercare di far scaturire dalle parti una soluzione che sia loro – o che credano essere loro – o anche che la riconoscano e la accettino quale soluzione partorita dall'ingegno e capacità professionale del mediatore. Ciò che importa è che una soluzione venga trovata.

	Valutativo	Facilitativo	Trasformativo	Problem Solving
Focus	Punti di forza o di debolezza dal punto di vista del diritto per le richieste in mediazione	Problemi che hanno interrotto il dialogo tra le parti	Dialogo tra le parti	Problema quale causa scatenante del conflitto
Come opera	Cerca di stabilire torti e ragioni	Uso del dialogo per traghettare le parti da posizioni ad interessi	Empowerment e recognition (Folger)	Proposte delle parti ed eventualmente anche del mediatore
Obiettivo	Accordo che rispetti i presupposti giuridici delle posizioni e richieste delle parti	Accordo trovato tramite interessi non sovrapposti: "allargare la torta"	Cura e profilassi del conflitto tramite il dialogo indipendentemente dal raggiungimento dell'accordo	Accordo ad ogni costo
Aspetti critici	Potere del mediatore: impossibilità di emettere giudizi e sentenze	Ricerca a tutti i costi di soluzioni inaspettate e creative	Non si cura della richiesta del legislatore di una funzione deflattiva dei tribunali a breve termine	Rispetto della volontà e della capacità di autodeterminarsi delle parti

Grazie al tirocinio ho potuto notare che vi è una stretta correlazione tra le professioni di provenienza e il metodo applicato. I miei colleghi commercialisti tendono per lo più ad adottare lo stile problem solving probabilmente perché è l'attività che esercitiamo quotidianamente.

Molti avvocati invece tendono ad adottare il primo stile, quello valutativo, anche loro credo per abitudine o deformazione professionale.

Alcuni mediatori illuminati riescono ad adottare a seconda della natura del caso trattato, della particolarità delle parti e della propria sensibilità, un ottimo mix di tutti gli stili sapendo essere all'occorrenza giustamente valutativi, paternamente problem solver e socialmente trasformativi.

Stando in silenzio e fuori dai giochi della mediazione, quello che ho avuto modo di notare, al di là degli stili e della loro correlazione con le professioni quotidiane, sono soprattutto le parti. Tutte così diverse, ognuna con la propria personalissima storia ma tutte così umanamente simili.

Ho avuto modo di ascoltare quello che Jacqueline Morineau ha definito "l'urlo di dolore": il bisogno della parte di essere ascoltata e di essere riconosciuta sia dal mediatore sia dall'altra parte ed il bisogno di dar sfogo alle proprie emozioni di rabbia, frustrazione e dolore. Anche in mediazioni

che all'apparenza mi parevano aride questioni puramente economiche - ad esempio quelle bancarie - ho avuto modo di ascoltare persone che si sentivano aggirate ed in qualche modo ferite da chi aveva proposto loro un mutuo o dei prodotti finanziari. Queste parti volevano parlare non tanto con il legale o il responsabile della banca ma con quella persona che allo sportello li aveva convinti a concludere "l'affare" che si era rivelato poi quel capestro che li aveva costretti ad enormi sacrifici e rinunce: volevano guardare negli occhi chi li aveva "traditi".

Ecco quindi che ho capito, indipendentemente dalla scelta e l'identificazione in un preciso stile, come per ciascun mediatore ci dovrebbe essere prima di ogni altra cosa la necessità di apprendere un metodo che abbia alla base la persona e l'ascolto della stessa. Per quanto si possa diventare esperti - e perché no bravissimi - a gestire le tecniche e gli strumenti proposti dalle diverse scuole non si potrà mai diventare neppure dei mediocri mediatori se non si impara ad ascoltare l'altro. Si rischia di fare un uso sterile di tecniche manipolative della volontà delle parti.

CARLO VETTORE

® RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ascolto attivo nella professione del mediatore dei conflitti

L'esercizio della professione del Mediatore dei conflitti impone al professionista l'acquisizione di capacità di relazionarsi con le parti in conflitto, sintonizzandosi sulle loro rispettive frequenze e calibrando il proprio lavoro di *problem solving* soprattutto sulle caratteristiche soggettive dei litiganti.

Per poter riuscire a far ciò, è anzitutto necessario che il mediatore sviluppi (o comunque migliori) capacità di comunicazione efficace.

La comunicazione interpersonale efficace può definirsi una forma di comunicazione in cui vi sia una dinamica di piena interattività e di scambio "a doppio senso" tra comunicante (le parti) e comunicato (il mediatore) che crei comprensione, dialogo e cambiamento, finalizzati alla ricerca di una potenziale soluzione della controversia.

La comunicazione efficace non può svilupparsi senza un ascolto c.d. attivo: un buon comunicatore è preliminarmente e grandemente un buon ascoltatore.

Plutarco (46 d.C.-120 d.C.), scrittore e filosofo greco, diceva che la natura ha dato a ciascuno di noi due orecchie ma una sola lingua, perché siamo tenuti ad ascoltare più che a parlare.

Ogni relazione interpersonale efficace, e quindi ogni forma di dialogo, presuppone una forma di ascolto. Non può esservi dialogo se non vi sia ascolto che (almeno) tenti di comprendere cosa l'altro vuol comunicare. Il vero ascolto va oltre le orecchie ma è fatto (anche e soprattutto) con la mente, il cuore ed il corpo.

Se si vogliono ottenere risultati ottimali, a maggior ragione quando si pratica una professione come quella del mediatore dei conflitti, non si può cioè ascoltare in maniera passiva, ma il vero ascolto è un processo attivo e dinamico in cui tutto il corpo e la mente dovrebbero partecipare, al fine di trovare un'armonia che in maniera sintonica e sinergica accolga l'altro, l'interlocutore, e ne colga ogni singola e (a volte) impercettibile sfumatura, aspetto e caratteristica.

Quando infatti si ascolta anche con il corpo (con tutto se stessi, si potrebbe dire) e con la mente ed il cuore si è pronti ad accogliere l'altro nella sua interezza e complessità, riuscendo a raggiungere anche ciò che l'altro non ha esplicitamente dichiarato (perché non vuole o perché non ha saputo farlo) e le finalità che l'altro mira a rag-

giungere con il discorso appena esternato, finché la sua sofferenza e le motivazioni sottese più recondite ed intime.

L'ascolto vero ed intenso dell'altro implica accettazione, riconoscimento, coinvolgimento e partecipazione.

Possiamo parlare di ascolto autentico quando sono presenti due modalità fondamentali:

- L'ascolto critico, che è finalizzato alla individuazione e valutazione della coerenza e razionalità del discorso dell'interlocutore, è fondato sulla decodifica dei messaggi dell'interlocutore e sul costruito logico del discorso percepito.
- L'ascolto empatico, che, invece, tende a comprendere le motivazioni e le intenzioni sottese al discorso appena ascoltato.

Con l'ascolto con empatia, infatti, il mediatore-ascoltatore deve tendere a cercare di indossare il più possibile i panni dell'interlocutore, di ciascuno dei litiganti, evitando anzitutto le critiche ed entrando nella visione della realtà dell'altro, vedendo il mondo come lui, sentendo come lui, provando emozioni come lui le prova o le ha provate. In una, vivendo e percependo la realtà come lui. La felice espressione che può riassumere l'ascolto empatico è quella per cui ci si mette nei panni dell'altro rimanendo pur tuttavia nelle proprie scarpe. L'ascolto empatico quindi presuppone che chi ascolta rimanga se stesso, senza creare mescolanze con chi ha di fronte, per non fondere il proprio essere con l'altro, cercando però di iniziare a guardare il mondo con gli occhi, la mente ed il cuore dell'interlocutore.

Tale attività presenta una difficoltà iniziale oggettiva, soprattutto perché, come già accennato, richiede una assenza assoluta di giudizio e di critica da parte di chi ascolta; pur cercando la piena immedesimazione nell'altro e nel suo mondo e nella visione che lo stesso ha della realtà che lo circonda e di cui egli è parte.

L'ascolto attivo consta di tre processi principali legati al messaggio ricevuto dall'interlocutore: ricezione, elaborazione e risposta.

- Nel ricevere il messaggio il mediatore-ascoltatore dovrebbe grandemente concentrarsi sia su

ciò che l'interlocutore sta dicendo a parole (*messaggio che vuole dare*), sia sul come lo sta dicendo, vagliando quali siano gli stati emozionali, la gestualità, la mimica ed il movimento che caratterizzano il personaggio dell'interlocutore in quel momento (*messaggio sottostante che inconsciamente l'interlocutore fornisce*).

- Nell'elaborare il messaggio il mediatore-ascoltatore deve dare un significato (o più) al messaggio ricevuto, concentrandosi su alcuni aspetti fondamentali:
 - 1) contenuto: ciò che l'interlocutore vuole dire con il messaggio rilasciato;
 - 2) auto-rivelazione: ciò che implicitamente ed esplicitamente l'interlocutore svela di sé;
 - 3) richiamo: per capire cosa l'interlocutore vuole che il mediatore pensi, creda, faccia o ometta di fare;
 - 4) relazione: che tipo di relazione l'interlocutore intende stabilire con il mediatore che lo sta ascoltando (formale, informale, confidenziale, amichevole, amicale, etc...) e come l'interlocutore stesso percepisce il mediatore che lo ascolta in relazione a se stesso;
 - 5) espressione: che tipo di sentimenti, emozioni, stati d'animo relativi al vissuto personale dell'interlocutore, possono scaturire dall'ascolto fatto dal mediatore.
- Nel rispondere, il mediatore, dopo che il messaggio dell'interlocutore è stato interpretato, dovrebbe cercare di aiutare l'interlocutore stesso nella comprensione del problema appena narrato e di se stesso e di come lui si pone in relazione alla sua controparte.

In base al caso concreto, il mediatore può decidere di rispondere in forma non direttiva mediante:

- chiarificazione: nel caso in cui l'interlocutore sia stato ambiguo, confuso, in contraddizione, incompleto. In tal caso il mediatore può fare delle domande volte a chiedere chiarimenti

specifici su determinati argomenti. Tali domande dovrebbero contraddistinguersi da precisione ma delicatezza; chiarezza, ma semplicità. Ciò in modo da rendere il più possibile agevoli le risposte dell'interlocutore.

- parafrasi: la parafrasi è un tipo di supporto verbale la cui caratteristica principale è quella della riformulazione dei concetti ascoltati, senza però l'impiego di termini accesi, spigolosi ed utilizzando il più possibile un linguaggio al minimo neutro, finanche assertivo; tutto ciò, al fine di aiutare l'interlocutore a comprendere meglio il problema che aspira a risolvere, facendogli anche capire di essere stato compreso dal mediatore, sia a livello di contenuto oggettivo del messaggio comunicato, sia al livello introspettivo ed emotivo sottostante.

Oppure il mediatore può decidere di rispondere in forma semi-direttiva mediante:

- domande di tipo esplorativo: al fine di una accurata indagine -da parte del mediatore- dei concetti più significativi del discorso dell'interlocutore che magari sono rimasti non bene esplicitati o sui quali l'interlocutore è stato troppo generico e riduttivo. Le domande con il "cosa" premono sull'interlocutore al fine di fargli dichiarare informazioni e situazioni occorse; le domande con il "come" servono a comprendere le dinamiche con cui si sono svolti i fatti e a giustificare – nell'ottica dell'interlocutore – comportamenti, stati d'animo e situazioni; mentre le domande con il "perché" hanno ad oggetto spiegazioni e motivazioni.
- confronto: vista la sua autorevolezza, il mediatore può utilizzare il confronto al fine di far valutare direttamente dall'interlocutore, ed insieme al medesimo, eventuali discrasie e incongruenze nel discorso appena pronunciato.

ALESSANDRO BRUNI*

® RIPRODUZIONE RISERVATA

* Avvocato; fondatore di CONCILIA, dal 1999 Organismo di mediazione e ADR; arbitro, mediatore e docente di mediazione ac-

creditato in Italia ed all'estero; key international expert in progetti comunitari.

L'uso dell'Analisi Transazionale nella mediazione civile e commerciale

PERCHÉ MOLTI PENSANO CHE CONFLIGGERE SIA PREFERIBILE ALL'ACCORDARSI

L'attività del mediatore civile e commerciale (d'ora in avanti "mediatore"), presenta alcune criticità la cui gestione richiede una specifica formazione professionale: mi riferisco alle difficoltà che il professionista generalmente incontra quando debba gestire degli interlocutori obbligati per legge ad accedere alla mediazione prima di poter adire la giurisdizione, anche se non obbligati a proseguire; ovvero, di quei soggetti che non avrebbero alcuna intenzione di accordarsi estragiudizialmente, ove questo tentativo non fosse obbligatorio. Dietro a tale atteggiamento conflittuale stanno convinzioni personali, molto diffuse, e un certo costume nazionale incline alla litigiosità (l'Italia è il paese europeo contraddistinto dal più alto tasso di liti giudiziarie). Su questo aspetto posso dire ben poco, essendo argomento per politici e sociologi; sul resto posso provare a fornire qualche modesta spiegazione unitamente a qualche suggerimento di soluzione. Partiamo dal dato che, ove non costrette a farlo, le parti non accedrebbero spontaneamente alla mediazione, e chiediamoci il perché. In particolare, perché due litiganti si rifiutano di risparmiare un mucchio di denaro e di tempo, costi che invece la via giudiziale ordinaria garantisce?

Semplice: perché ciascuno dei due pensa di avere ragione, magari sostenuto in questo dal proprio difensore (non me ne vogliano gli avvocati, ma la cultura della mediazione passa anche attraverso l'educazione dei loro clienti); e perché, di conseguenza, chi non faccia valere fino in fondo la propria ragione, è come se avesse torto; sarebbe come dare la precedenza a un tizio che voglia passare con il rosso quando noi abbiamo il verde. Ovviamente, l'altra parte pensa esattamente la stessa cosa. Quindi, "...giammai mi fermerò, piuttosto provo l'incidente, tanto ho ragione io!". In altri termini, le convinzioni (disfunzionali) che sostengono queste ragioni (sic!) si chiamano "questioni di principio". E, come si sa, sui principi non si negozia.

L'Analisi Transazionale (A.T.) potrebbe darci una mano a riportare alla ragione le parti riottose e irriducibili, trascinate in mediazione dalla legge, facendo loro scoprire che "mediare è bello".

COS'È L'ANALISI TRANSAZIONALE

L'A.T. è una teoria della personalità¹ da cui sorgono un modello di psicoterapia e una specifica cultura della comunicazione a cui ispirarsi per affrontare problemi relazionali in qualsiasi ambito interattivo.

L'A.T., in breve e chiedendo scusa ai puristi, sostiene che l'uomo è mosso da alcune motivazioni fondamentali,

denominate "fame di":

a) stimoli; b) carezze; c) strutturazione, in particolare del tempo.

GLI STIMOLI

I segnali che un individuo riceve dal mondo esterno passano attraverso i cinque sensi; la fame di stimoli è una "motivazione biologica"; in mancanza di questi segnali un soggetto va incontro a vari disturbi comportamentali (sensory deprivation) o addirittura strutturali e definitivi (al proposito, ricordiamo che nella prima infanzia gli stimoli sensoriali promuovono lo sviluppo del Sistema Nervoso Centrale, ovvero determinano la nascita dei collegamenti -le sinapsi- che rendono ciascun neurone parte di una rete, quest'ultima molto più potente e prestazionale rispetto ai singoli neuroni, anche numerosi se scollegati).

LE CAREZZE

Le carezze (cattiva traduzione in italiano di "strokes") vanno considerate come stimoli di natura specifica, dove la biologia viene arricchita dalla cultura sociale. Sono carezze fondamentali il riconoscimento di appartenenza al consorzio umano che ciascuno di noi pretende dall'altro, talmente scontato e automatico che neanche più ce ne rendiamo conto. E sono carezze anche altre gratificazioni, come le lodi, l'ammirazione e la stima. Esistono, però, anche "carezze negative" (l'ossimoro rinforza il giudizio di cattiva traduzione del termine "stroke"): si tratta di offese, svalutazioni, giudizi negativi, ecc. Infine, la "fame di" strutturazione è un bisogno di ordine, famoso farmaco contro l'ansia; in particolare, la strutturazione del tempo indica il modo in cui diamo un valore e un significato al tempo, soprattutto - dice la teoria - per sconfiggere la noia ed esorcizzare la morte. Quindi, l'uomo è un animale sociale anche e soprattutto perché il contatto con i suoi simili apporta vantaggi. Il "contatto" è un certo tipo di scambio, ovvero di carezze, positive o negative, chiamate "transazioni". Il bisogno di carezze è così ineliminabile che un soggetto che non ne riceva abbastanza (che questo sia vero o solo percepito in modo distorto, è irrilevante, perché questi si regolerà comunque come se ne fosse privato) andrà in cerca di carezze negative in quanto preferibili a nessuna carezza. I messaggi (carezze), verbali e non-verbali, che due persone si scambiano avvengono tra specifiche parti di cui un in-

dividuo è fatto, denominate "stati dell'io". Uno stato dell'io è una particolare modalità di sentire e di pensare il mondo e se stessi, e di comunicare di conseguenza, che perdura finché quello stato dell'io sia attivo. Gli "egostates" sono tre:

Il Parent (P); l'Adult (A); il Child (C), che non vanno confusi con le persone reali che chiamiamo genitori, adulti e bambini. Tutti noi abbiamo questi tre stati che –si badi bene– funzionano a turno senza mai sovrapporsi. Il nostro modo di comunicare dipende da quale stato dell'io ci connota in un certo momento; e questo, a sua volta, dipenderà da quali stimoli riceviamo dall'ambiente esterno e da quello interno.

GLI EGOSTATES DA VICINO

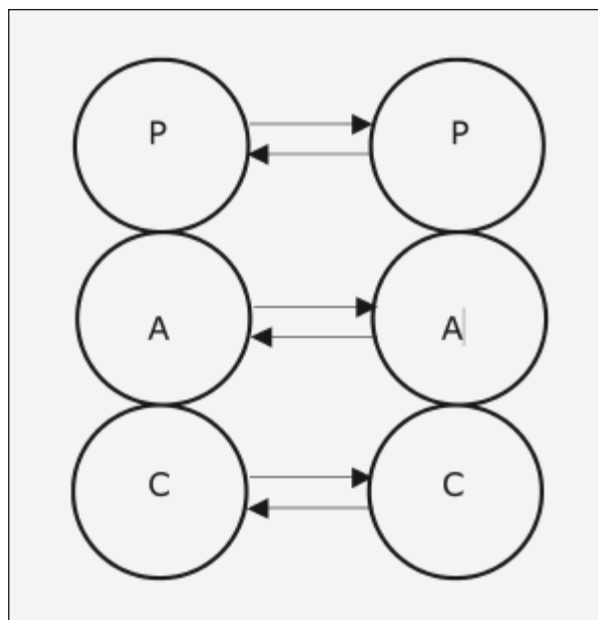
Il P è un "archivio dati", costituito da quello che i genitori, in primis, ma anche le altre figure significative che incontrammo a suo tempo (nonni, zii, insegnanti, leader di altro genere) ci hanno detto; o che abbiamo ascoltato mentre lo dicevano ad altri. Tali messaggi, si capisce bene, costituiscono il nucleo centrale dell'educazione, buona o cattiva che sia, fatta di divieti, permessi, obblighi, ecc. Quindi, il P è una figura collettiva di cui abbiamo appreso i contenuti e che tendiamo a riprodurre. Il P è sentenzioso, supponente, riproduttore di proverbi e di frasi fatte; detta ordini e disposizioni, a volte a buon diritto, più spesso comprimendo i diritti altrui e svalutando i loro bisogni; altre volte è commiserevole e falsamente protettivo; oppure realmente protettivo e sinceramente soccorrevole. Quando noi agiamo e pensiamo con queste modalità siamo nel nostro stato P. Il C, il nostro bambino, è la nostra parte connaturata: emotiva, sognante, sede dell'intelligenza creativa e delle iniziative; e dei nostri bisogni, da quelli primari e incompressibili (fame, sete, sonno, ecc.) a quelli più complessi e strutturati (amore, compagnia, divertimento, gratificazioni in generale, possibilmente senza limiti). Ma il C è anche la nostra parte debole, soccombente, sofferente; lamentosa e impotente, riproduce e recupera i sentimenti di inferiorità che ebbe a provare quando il suo proprietario, bambino in carne ed ossa, si dovette accorgere che, senza l'intervento degli adulti, non sarebbe sopravvissuto. Infine, l'A è il nostro computer, il nostro problem solver, pensa in modo razionale e valuta il da farsi secondo le probabilità di successo. Questo non garantisce efficacia ed efficienza (esistono pessimi A che funzionano malissimo) ma ha a che fare solo con le modalità in cui un individuo funziona in certi momenti; lo stato A neppure garantisce che i comportamenti di una persona siano improntati all'etica o alla buona prassi, dato che una rapina ben riuscita è certamente frutto di una efficace progettazione, repertorio dell'A.

LE TRANSAZIONI

Da quanto ho esposto, se ne può ricavare che, quando due persone comunicano, considerato che queste staranno necessariamente in un certo stato dell'io, saranno questi ultimi a comunicare tra loro e a deter-

minare il livello dello scambio, in termini di benessere/disagio degli interlocutori ed efficacia della comunicazione. La comunicazione viene intesa come di buon livello quando gli egostates che si fronteggiano sono adatti alla circostanza, ovvero sono in grado di portare a termine le transazioni rispettando le condizioni illustrate prima. In particolare, sono di buon livello (non sempre, come vedremo poi), le transazioni che si svolgono tra stati frontali e simmetrici dei due interlocutori, come si può vedere dal diagramma che segue.

Fig. 1: transazioni complementari parallele

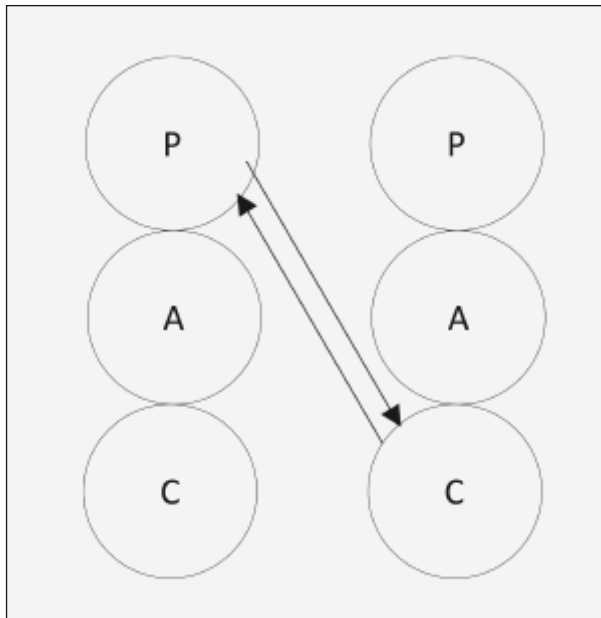


In A.T. gli stati dell'io si illustrano in questo modo; nel diagramma osserviamo due interlocutori impegnati in uno scambio transazionale, a sua volta indicato da frecce orientate, per convenzione, da sinistra a destra (sullo stesso diagramma ho indicato per motivi di sintesi tre possibili tipi di transazione, nella realtà impossibili da realizzare contestualmente, dato che presso ciascuno di noi uno stato dell'io non funziona mai assieme ad un altro stato; quindi, dobbiamo intendere le transazioni ivi indicate come avvenute in momenti diversi). Le transazioni nel diagramma in fig. 1 sono complementari, perché lo stimolo parte da un certo stato e la risposta torna alla fonte dello stimolo lungo la stessa via; di più, nei casi illustrati le transazioni sono parallele.

In questo caso avremo uno scambio di buon livello: i due si capiscono, perché sono "fatti della stessa pasta". Transazioni del genere non sono mai conflittuali, e si leggono come "transazioni parallele G-G, A-A, C-C". Per esempio, in una transazione G-G, i due si scambiano opinioni (ma non informazioni) sul mondo esterno, criticando, svalutando, masti-cando giudizi, giusto per dirsi tra le righe l'un l'altro "io esisto, tu esisti" (è questa la carezza che i due ricercano e si scambiano). Nella transazione parallela

A-A avremo uno scambio di informazioni, del tipo "che ore sono? -le 18 in punto". Infine, lo scambio parallelo C-C potrebbe essere del tipo "ti amo - anche io". Le transazioni complementari possono anche essere scambi tra stati dell'io non simmetrici; per esempio, possiamo osservare un diagramma come in fig. 2, dove il P dà inizio a una transazione rivolgendosi al C dell'interlocutore, complementare per ruolo, perché è lo stato tipico a cui il G si rivolge, proteggendo, dando ordini, svalutando.

Fig. 2: transazione complementare obliqua



Ad es.: "Stai al posto tuo! - Scusa, non volevo disturbare." In questo caso, la comunicazione è di buon livello solo perché non cade, mentre sotto il profilo della relazione non si potrà dire altrettanto. Diciamo che le cose vanno bene (!) finché le vittime accettano il ruolo che è stato loro assegnato. Similmente, invertendo le parti, possiamo avere, come in fig. 3 (qui affianco).

"Mi dai una mano? Ok, fammi vedere".

Avremo una transazione incrociata, invece, quando lo stato dell'io a cui è rivolto lo stimolo non risponde secondo le attese, ma ne risponde un altro, come in fig. 4 (qui affianco).

Da quanto esposto, possiamo ricavare una deduzione importante, che rappresenta una legge fondamentale della comunicazione secondo l'A.T.: "quando uno stato dell'io viene stimolato, probabilmente quello stato risponderà". Fa eccezione il caso indicato in fig. 4, piuttosto comune, in cui "l'altro non ci sta" e reagisce incrociando la transazione.

ASSERTIVITÀ E A.T.

Dunque, siamo giunti a un punto topico del discorso: come usare coscientemente le transazioni per ottenere un interlocutore conferente (che non significa supino e passivo, ma cooperativo)? Quale stato dell'io

dovremo stimolare, contando sulla buona probabilità di ottenere l'interlocutore che ci serve (anche e soprattutto nel suo interesse) ma correndo il rischio che questo non accada? Il concetto di assertività ci aiuterà a capire. L'assertività è la capacità di affermare i propri diritti e di esprimere il proprio sentire di fronte agli altri senza creare conflitti.

Fig. 3: transazione complementare obliqua C-P/P-C

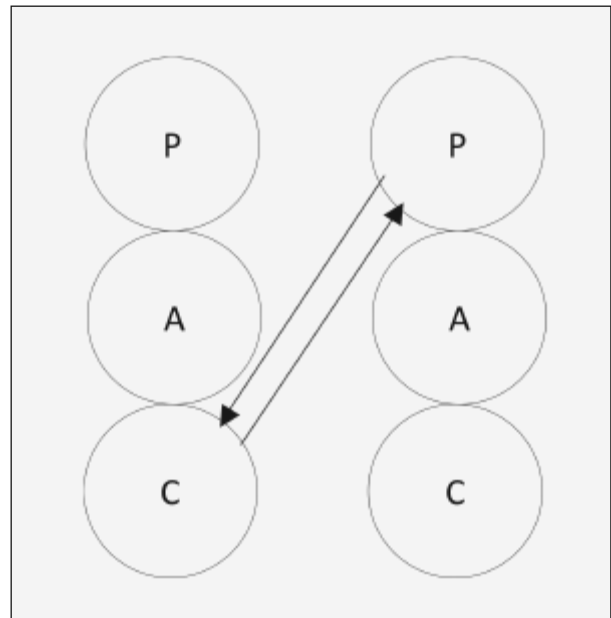
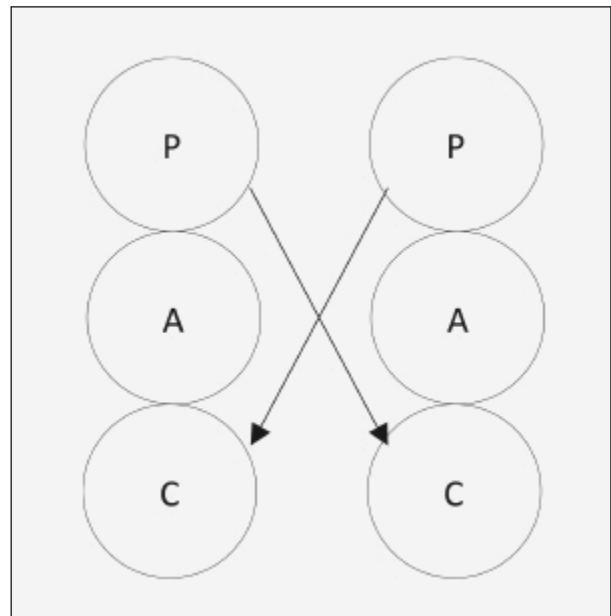


Fig. 4: transazione incrociata P-C/P-C



Tale competenza relazionale è di alto profilo, perché facilmente un proprio diritto si esercita a scapito di qualcun altro (aggressività) o vi si rinuncia per non ledere un diritto altrui o per non offendere un

sentimento altrui, per un senso malinteso (alibi) di ragionevolezza e di disponibilità (passività). L'espressione di un nostro sentimento, che potremmo provare di fronte a un atteggiamento altrui di svalutazione della nostra persona, e che rappresentassimo in modo socialmente accettabile, secondo un criterio condiviso, non solo non avrebbe nulla di sconvolgente, ma sarebbe una dimostrazione del fatto che nutriamo autostima. Similmente, la richiesta di rispettare un nostro diritto avanzata in modo analogo, traccerebbe un territorio invalicabile attorno a noi, inducendo nel prossimo stima e rispetto. Quindi, se volessimo ottenere un interlocutore conferente dovremmo usare il nostro A rivolgendoci all'A dell'interlocutore; soprattutto quando questi si trovi nel suo stato genitoriale, ben disposto a sopraffare. In altri termini, se incrociamo un tentativo di transazione P-C rispondendo con A-A, incroceremo la transazione in modo efficace e non conflittuale. Ci rivolgeremo, quindi, all'A dell'interlocutore come indicato in fig. 5, comunicando con il suo problem solver. Se l'A non dovesse rispondere, dovremmo solo insistere ripetendo una certa formula, del tipo indicato nella tab. 1 (in basso alla pagina).

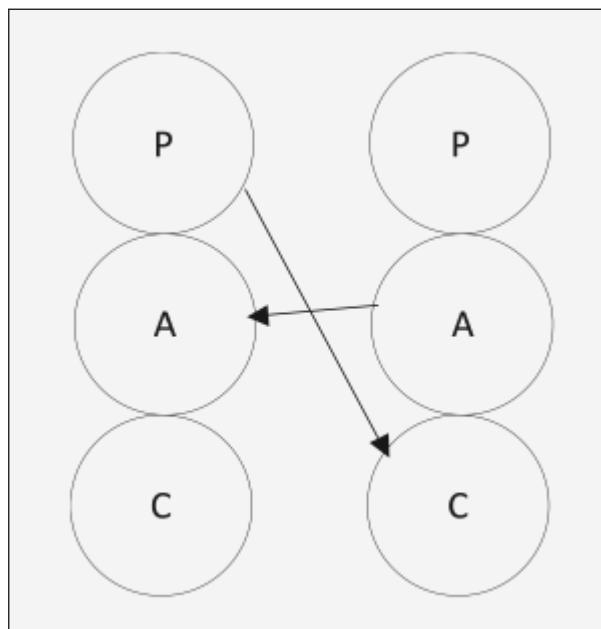
La sequenza indicata viene denominata D.E.S.C., acronimo di:

**DESCRIVI
ESPRIMI
SPECIFICA
CONSEGUENZE**

Riassumendo, cosa otterremmo probabilmente? Di far cambiare lo stato dell'io dell'interlocutore in direzione dell'A, che ha un ruolo privilegiato in una trattativa, perché stimolando con perseveranza il suo A, questi risponderà (anche perché gli stiamo offrendo un vantaggio; v. fig. 5); di seguito, di ottenere, attraverso la nostra azione mediatrice, che non intervenga il suo G, portatore di pregiudizi e "principi" disfunzionali e nocivi, che gli vieta di convergere verso una soluzione ragionevole con l'altra parte. In particolare, nell'esempio osserviamo l'utilizzo di stati dell'io ben disposti a mantenere una relazione positiva con l'interlocutore: l'A descrive in modo neutro (non cri-

tico!); il C esprime a buon diritto i propri sentimenti, che danno forza alle sue ragioni; infine, l'A si presenta di nuovo per proporre una soluzione.

Fig. 5: transazione incrociata P-C/A-A



Inoltre, previo un adeguato addestramento, può conferire all'utilizzatore una consapevolezza di sé e un livello di metacognizione in grado di accrescerne notevolmente il valore professionale. Ovviamente, la teoria sa essere ricca e complessa, e quel poco che abbiamo trattato potrebbe essere quanto basta a incuriosirsene e approfondire...

CONCLUSIONI

L'A.T. garantisce una completa "cassetta degli attrezzi" adatta a gestire con successo i conflitti e a negoziare nell'interesse degli altri.

LUCIANO SPARATORE
® RIPRODUZIONE RISERVATA

Tab.1: la formula transazionale per indurre assertività

CONTENUTO	MODO	EGOSTATE
Tu stai dicendo X	Neutro	A
Questo mi dispiace	Sincero	C
Se tu volessi cambiare l'atteggiamento	Neutro	A
Ne otterremmo un vantaggio entrambi...	Neutro	A

¹ Ad opera di E. Berne negli anni '60.
E. Berne, "A Che gioco giochiamo?"
Idem c.s., "Ciao...e poi?"

Potere e negoziato

Il ruolo del potere al tavolo negoziale e la complessità della negoziazione asimmetrica, nella quale esiste un apparente sbilanciamento di potere tra gli interlocutori sono stati oggetto di attenta analisi da parte della ricerca negoziale. Del resto è innegabile che entrare in trattativa con qualcuno che detiene più potere rappresenta una prospettiva scoraggiante in grado influenzare gli atteggiamenti e i comportamenti dei negoziatori. In un tale contesto, infatti, l'interlocutore più forte tenderà di imporre la propria soluzione o potrebbe essere guidato dal concetto: Quello che è mio è mio. Su quello che è tuo si può negoziare.

Inoltre se i nostri interlocutori possono ottenere ciò che vogliono attraverso giochi di potere, perché dovrebbero collaborare con noi? In primo luogo va detto che nei decenni le teorie relazionali sul potere sono variate in relazione alla prospettiva della parte considerata, ad esempio, le teorie del potere di French and Raven (1959) e Kelman (1958) esaminavano la relazione dalla prospettiva del target della influenza, mentre Kanter (1977) e Salancik e Pfeffer (1977) consideravano il potere dal punto di vista dell'agente. La ricerca negoziale, da parte sua, nel tentativo di affrontare tale criticità ha attinto principalmente dalla teoria del potere basata sulla dipendenza formulata nel 1960 da Richard Emerson, che aprì la strada a una ricerca sperimentale sullo scambio sociale nel XX secolo. Emerson osservò che il potere di controllare o influenzare altri attori è dato dal controllo delle risorse che essi considerano di valore, dalle risorse economiche al conforto psicologico. In particolare si concentrò sulle modalità con le quali la dipendenza e il potere influenzavano lo scambio sociale. La teoria forniva quindi un quadro per concettualizzare il potere relativo e totale stabilendo: "Il potere di A su B è uguale e basato sulla dipendenza di B su A". La dipendenza, a sua volta, si basa su due dimensioni: (1) è direttamente proporzionale al valore attribuito al risultato in gioco, ed (2) è inversamente proporzionale alla disponibilità di questo risultato attraverso fonti alternative. Quindi, il potere di A su B è direttamente correlata al grado in cui B dipende da A. Allo stesso modo, il potere di B su A dipende dal grado in cui A riceve un maggiore beneficio dalla relazione con B rispetto a quello che otterrebbe da una relazione alternativa. In secondo luogo, la ricerca ha dimostrato che l'asimmetria di potere tra le parti rappresenta un problema per la risoluzione dei conflitti tanto quanto

un'eccessiva uguaglianza. Molti esperti, ad esempio, hanno definito la guerra come un conflitto di sentimenti, culture, forza armata e istituzioni giuridiche "così pressoché uguali da portare all'estrema intensificazione di ciascuno". In questi casi il potere delle due parti è talmente allineato che nessuna delle due potrebbe prevalere rapidamente, costringendo entrambe a una lotta intensificata e protratta. Molto spesso guerre, conflitti internazionali, controversie commerciali non possono essere risolti fino a quando non diventano "maturi". Una varietà di fattori contribuisce alla definizione di "maturità", ma uno dei punti maggiormente condivisi è che un conflitto è maturo nel momento in cui è chiaro ad entrambe le parti che nessuna vincerà e i costi per proseguire il conflitto saranno molto più alti di quelli per terminarlo. Inoltre va detto che dallo studio di casi concreti è emerso che il potere in genere riduce la capacità di un individuo di capire come gli altri pensano, vedono e sentono, quindi essere nella posizione meno potente può concedere in realtà un vantaggio per valutare con precisione ciò che l'altra parte vuole. Esiste una forza anche nella debolezza e capita spesso di scoprire di aver "sottovalutato il proprio potere e di aver sopravvalutato quello dei nostri interlocutori". Partendo da queste considerazioni la ricerca ha identificato 3 fonti principali di potere nei negoziati che al di là delle apparenti differenze di grandezza, fatturato, controllo del mercato, esperienze professionali o forza militare, possono rappresentare il vero ago della bilancia al tavolo delle trattative.

Il primo è un forte BATNA (Best Alternative to a Negotiated Agreement), la migliore alternativa a un accordo negoziato è spesso la migliore fonte di potere contrattuale. Coltivando una forte alternativa esterna, si ottiene il potere necessario per allontanarsi da un affare poco attraente. Fin troppo spesso le persone iniziano una negoziazione mettendosi alla ricerca di un accordo, esaminando le loro alternative soltanto in presenza di un esito negativo. È un errore classico. Lo scopo della negoziazione non è sempre raggiungere un accordo. Infatti, l'accordo è solo un mezzo per raggiungere un fine, e quel fine è soddisfare gli interessi. Se si negozia con un commesso, la BATNA potrebbe essere parlare con il manager del negozio oppure andare in un altro negozio. Se una nazione sta negoziando con un'altra in merito ad operazioni commerciali illegali, la sua BATNA potrebbe essere quella di appellarsi al tribunale inter-

nazionale competente. Generalmente, ricorrere all'alternativa comporta costi per se e per la relazione con il proprio interlocutore, ed è per questo motivo che si negozia per arrivare ad una soluzione migliore. La BATNA è la chiave del potere di negoziazione poiché avendo un'alternativa percorribile, si potrà influenzare il negoziato. La seconda fonte è il ruolo, la dimensione gerarchica crea uno sbilanciamento di potere tra i negoziatori, ad esempio nel momento in cui si negozia un aumento salariale con il proprio capo. La terza è il potere psicologico, i negoziatori possono trasmettere al tavolo negoziale la sensazione di essere potenti, indipendentemente dal fatto che lo siano realmente.

Ma quali sono le modalità con le quali affrontare un negoziato asimmetrico?

Uno degli strumenti è rappresentato dalla preparazione, sarà determinante per non essere sopraffatti negoziare lontano dal tavolo delle trattative il più a lungo possibile per pareggiare il campo di gioco prima di un incontro faccia a faccia. In questo senso ciò che risulta molto utile è la fase della raccolta delle informazioni e la costruzione di alleanze. La costruzione delle alleanze rappresenta una fase estremamente delicata nella quale bisognerà essere in grado di non far sentire il nostro alleato una spia, poiché in quel caso il suo disagio bloccherebbe la nostra alleanza.

Gli esperti sottolineano, anche, l'importanza di avere dati e precedenti a propria disposizione, perché attraverso la preparazione si possono ottenere piccoli spostamenti di potere all'interno della relazione negoziale. In questi casi una delle strategie maggiormente utilizzate è quella di porre continuamente domande tali da indurre l'altra parte a difendere le proprie ragioni se non riuscisse a farlo in maniera esaustiva, si avrebbe il primo spostamento di potere. Sicuramente uno dei maggiori errori che un negoziatore con meno potere non deve commettere è diventare reattivo e imitare i comportamenti scorretti. Nonostante le parole "rispondere" e "reagire" possano sembrare simili, esiste tra loro una notevole differenza. Scegliere di rispondere dinnanzi ad un attacco verbale invece di reagire è molto più facile a dirsi che a farsi.

Gli esperti, infatti, ritengono che sia molto più utile prepararsi alle reazioni e agli attacchi che cercare di dominare i comportamenti altrui. In questo senso è fruttuoso immaginare in anticipo le reazioni cercando di capire quale dei possibili comportamenti avrà maggiore effetto su noi stessi in modo da non essere colti di sorpresa. Una volta bloccata la reazione iniziale, è opportuno prendere più tempo, riavvolgere il nastro della conversazione e rallentare la

trattativa. Molto spesso siamo troppo vicini al problema per riuscire a negoziare efficacemente, in questo caso è bene chiedere all'interlocutore di ripetere concetti già espressi, in modo di avere il tempo di "andare sul balcone", e cercare nelle sue risposte delle incongruenze con le precedenti discussioni. Quando ci si trova in un negoziato difficile la cosa migliore è fare un passo indietro, raccogliere il proprio ingegno, e vedere la situazione obiettivamente. Il balcone è una metafora utile a descrivere un atteggiamento mentale di distacco. Tale tecnica rientra tra quelle previste nella strategia di penetrazione delineata nel contesto della scuola di Harvard che consiste in cinque fasi finalizzate ad abbattere le barriere alla cooperazione.

Un aspetto di sicuro interesse durante un negoziato con interlocutori potenti è il ruolo della reputazione. La dottrina è unanime nel considerarlo un elemento determinante del processo negoziale poiché aiuta a prevedere le mosse di entrambe le parti. Sappiamo che il concetto di fiducia può giocare un ruolo fondamentale nel successo di una trattativa quindi se un negoziatore ha la reputazione di essere affidabile consente alle persone che non hanno precedentemente negoziato con lui di credere che agirà in accordo con le performance passate. Soprattutto in una negoziazione asimmetrica la parte più debole dovrà concentrarsi sulla costruzione di una buona reputazione, attraverso impegni che rendano credibili le mosse strategiche future.

La reputazione, una volta sviluppata, è relativamente facile da mantenere al contrario una volta offuscata è molto difficile da ricostruire. Per costruirla al tavolo negoziale una delle tecniche maggiormente utilizzata è quella di procedere a piccoli passi, attraverso l'utilizzo di accordi intermedi. Infatti, per quanto le parti siano reciprocamente diffidenti quando la posta in gioco è alta e il problema dell'impegno può essere ridimensionato, la questione della credibilità si risolverà da sé. In questo senso è possibile accrescere la credibilità delle reciproche promesse frammentando un'azione di vasta portata in una sequenza di azioni più limitate. Concedere punti procedurali apparentemente minori può aiutare a costruire fiducia, ad esempio nel caso della politica del rischio calcolato, procedere a piccoli passi riduce l'entità della minaccia o della promessa e di conseguenza l'entità dell'impegno. D'altronde quando è impossibile prendere un impegno troppo grande, conviene assumersi responsabilità meno onerose ma con maggiore frequenza.

MASSIMO ANTONAZZI

® RIPRODUZIONE RISERVATA

Il bluff nella mediazione

Una delle caratteristiche principali dell'istituto della mediazione è rappresentata dal fatto che i conflitti si affrontano e si risolvono con modalità differenti rispetto a quelle delle aule di Tribunale, dove la risoluzione avviene rigorosamente in base a principi di diritto e sugli elementi di prova forniti dalle parti in causa. La conclusione è che, paradossalmente, la sentenza possa non essere idonea a soddisfare le parti in quanto, essendo emessa in base al diritto, non è tesa alla soddisfazione di quelli che potremmo chiamare "bisogni sottostanti", la cui ricerca esula sia dai compiti che dalle competenze dell'Organo giudicante.

L'Istituto della mediazione si fonda su principi diversi. L'obiettivo primario è la ricerca di una soluzione soddisfacente per tutte le parti. Da ciò discende, come naturale corollario, la scomparsa della parte soccombente: l'intero procedimento tende a questo fine. Tutto l'iter della mediazione si fonda, inoltre, sul confronto tra le parti, che diventano le vere protagoniste del tavolo della trattativa. Le parti parlano tra di loro, con i rispettivi legali e con il Mediatore e, soprattutto nelle sessioni riservate, mettono a nudo i veri bisogni e le cause del conflitto.

È persino frequente che le parti, nelle sedute private con il mediatore, confessino di voler raggiungere un obiettivo completamente diverso da quello che potrebbero ottenere da un giudizio ordinario; che ammettano di non avere sufficienti elementi di prova e che potrebbero essere appagate dalle sole scuse della parte avversa. In alcuni casi, quando le parti sono collaborative, il ruolo del mediatore a volte si riduce a quello di uno spettatore.

Ma fino a quando si può restare spettatori se nel corso della mediazione entrambe le parti bluffano?

Se disegnano uno scenario di fatti non corrispondente al vero, o se ciò che sostengono non è dimostrabile?

Sempre. Anche se il mediatore dovesse rendersene conto.

Questo convincimento risale agli inizi della mia attività di mediatore quando dopo aver condotto una mediazione ho scoperto, ad accordo raggiunto, che ero stato unico spettatore di una bellissima partita a poker.

Era una mediazione in materia bancaria, e ciascuna delle parti asseriva con convinzione che i documenti in suo possesso avrebbero dimostrato, in giudizio, la fondatezza delle proprie ragioni.

Ma ciò nonostante mostravano interesse a mediare fino al punto di raggiungere un accordo che in premessa era da ritenersi impossibile. E quando mi complimentai con loro per l'esito raggiunto entrambi mi risposero, in momenti diversi, siamo felici per l'accordo raggiunto in quanto non avevamo tutta la documentazione necessaria per provare le nostre ragioni in giudizio.

In effetti, analizzando con il senno del poi, era chiaro

che nel corso degli incontri entrambe le parti erano concentrate esclusivamente al soddisfacimento dei propri bisogni, in quanto era l'unica possibilità che avevano per raggiungere un risultato, e senza preoccuparsi di dover confutare le ragioni avverse, in quanto sapevano di non avere gli strumenti. Con questi presupposti la conclusione fu un accordo che soddisfò tutti. Questa è la forza della mediazione.

Consentire alle parti di parlarsi liberamente e direttamente, di analizzare i motivi che hanno portato al conflitto, e di "confessarsi" con il mediatore, tutti comportamenti assolutamente impossibili nelle aule di giustizia. Questo è possibile in quanto la mediazione è l'istituto delle parti, sono loro che scelgono il terreno sul quale muoversi ed i tempi necessari per valutare le opportunità.

È pertanto evidente che il mediatore, indagando sulle ragioni del conflitto, dovrà soffermarsi soprattutto sui profili umani ed economici, cercando di convincere le parti a mettere al centro esclusivamente la soddisfazione dei propri bisogni senza preoccuparsi di quali possano essere gli interessi altrui.

Infatti il suo ruolo è quello di assistere le parti lungo un percorso che porti ad eliminare la conflittualità cercando di capire dove sia possibile ricucire lo strappo, quali sforzi ciascuno sia in grado concretamente di fare per raggiungere una soluzione, lasciando il diritto e le questioni di principio fuori della sala della mediazione.

E sarà quindi, sulla base degli elementi raccolti che il mediatore potrà creare una soluzione che possa essere condivisibile da tutti. Anche se una parte, o anche tutte e due, avessero rappresentato uno stato di fatto diverso da quello reale confidando nella impossibilità dei partecipanti alla mediazione di poterlo verificare.

Viceversa dovrà essere censurato ogni comportamento delle parti finalizzato deliberatamente a porre ostacoli al tentativo di raggiungimento dell'accordo, come ad esempio la richiesta di rinvii per guadagnare tempo, o il sostenere tesi giuridiche estreme o non documentabili, in quanto ogni possibilità di una conclusione positiva si azzera.

Ma se lo sviluppo che sta avendo la mediazione è positivo, qualunque ne siano i motivi, sarà importante che il mediatore evidenzii a ciascuna parte la possibilità che l'accordo consenta di soddisfare i propri bisogni, invitandoli ad abbandonare ogni questione di diritto, sia perché sono di competenza delle Aule di Giustizia sia perché potrebbe significare scoprire il bluff. E questo non sempre può essere vincente.

PAOLO PELINO
PRESIDENTE CONCORMEDIA
® RIPRODUZIONE RISERVATA

Documenti

La comunicazione alla parte invitata è a carico dell'organismo

DIREZ.GEN. GIUSTIZIA CIVILE, 27-02-2018, GIUDICE: ADELE VERDE

In virtù dell'articolo 8 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, la comunicazione alla controparte della domanda di mediazione è a carico dell'organismo di mediazione e può essere effettuata, eventualmente, in aggiunta dalla parte istante. Non è dunque conforme al detto dato normativo la disposizione regolamentare che ponga esclusivamente a carico della parte istante, l'adempimento della comunicazione della propria domanda alla controparte.

Con la nota di cui all'oggetto la S.V., premesso che: il regolamento dell'organismo di mediazione dell'ordine degli avvocati di ... prevede che la comunicazione della domanda di mediazione alla parte chiamata venga effettuata a cura della parte istante; le spese di avvio sono state, pertanto, ridotte ... ad € il mediatore designato, prima di iniziare la mediazione, verifica la regolare comunicazione della domanda, ha chiesto a questa Direzione generale di rivedere, anche alla luce della circostanza che trattasi di un organismo di mediazione di natura pubblica, il proprio orientamento nella parte in cui ha escluso la legittimità della norma regolamentare che prevede che siano esclusivamente le parti a farsi carico delle comunicazioni.

Ciò premesso va osservato che l'art. 8 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, nel tratteggiare il procedimento di mediazione, individua i compiti del responsabile dell'organismo: *"All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante..."*. Questa Direzione ha, da sempre, ritenuto che l'adempimento fosse da ritenere a carico dell'organismo e potesse, eventualmente, essere svolto in aggiunta dalla parte.

Tale interpretazione trova conforto: nel dato letterale, in quanto il legislatore ha utilizzato una congiunzione con valore aggiuntivo/accretivo (*"anche"*), mentre, ove avesse voluto affermare che la comunicazione poteva essere fatta dall'or-

ganismo o dalla parte, avrebbe utilizzato, per l'appunto, una congiunzione con valore alternativo/disgiuntivo (*"oppure"*); nell'importanza che assume la comunicazione della domanda ai fini della prescrizione e della decadenza: è solo dal momento della comunicazione della domanda di mediazione alla parte invitata in mediazione, infatti, che essa *"produce sulla prescrizione gli stessi effetti della domanda giudiziaria"* (art. 5, comma 6, d.lgs. cit.); in ragioni di ordine sistematico, in quanto l'art. 16 del d.m. n. 180 del 18 ottobre 2010, nell'individuare le indennità spettanti all'organismo di mediazione, ha previsto anche le spese di *"avvio del procedimento"*; si tratta, come chiarito con la circolare del 27 novembre 2013, di un costo che grava sulle parti in misura fissa ed unitaria e che serve a coprire le spese cui va incontro l'organismo per poter avviare il procedimento di mediazione e che, pertanto, giustifica che la comunicazione sia posta a carico dell'organismo.

Deve, inoltre, evidenziarsi che nell'impianto originario del testo normativo non era prevista l'assistenza obbligatoria dell'avvocato. La parte poteva, dunque, presentare personalmente la domanda di mediazione. Tale circostanza è un ulteriore elemento utile a fondare l'interpretazione fornita dall'ufficio, non potendosi ragionevolmente sostenere che il legislatore abbia posto a carico di un soggetto non qualificato un'attività dalla quale possono dipendere effetti estintivi del diritto che si intende far valere.

Va infine rilevato che, pur prendendo atto della prassi virtuosa posta in essere dall'organismo, la regolamentazione secondaria non consente a questa Direzione generale, nell'espletamento del suo ruolo di organo deputato alla vigilanza, di operare dell'interpretazioni differenti - fondate sulla natura dell'organismo (pubblico o privato) o sulle modalità in cui viene in concreto erogato il servizio - dovendo, invece, garantire la generalizzata osservanza delle disposizioni.

La S.V. è, pertanto, invitata ad apportare le chieste modifiche al regolamento.

Il magistrato delegato
Adele Verde

Giurisprudenza/1

Impugnazione del lodo per violazione di regole di diritto

SENTENZA N. 13, 06-12-2017 / 30-01-2018 (PUBBLICATA IN G.U. 1° SERIE SPECIALE - CORTE COSTITUZIONALE N. 6 DEL 7 FEBBRAIO 2018).

LA CORTE COSTITUZIONALE COMPOSTA DAI SIGNORI: PRESIDENTE, PAOLO GROSSI; GIUDICI, GIORGIO LATTANZI, ALDO CAROSI, MARTA CARTABIA, MARIO ROSARIO MORELLI, GIANCARLO CORAGGIO, GIULIANO AMATO, SILVANA SCIARRA, DARIA DE PRETIS, NICOLÒ ZANON, AUGUSTO ANTONIO BARBERA, GIULIO PROSPERETTI, GIOVANNI AMOROSO.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Arbitrato - Lodo arbitrale - Impugnazione per violazione delle re-

gole di diritto solo se espressamente disposta dalle parti o dalla legge - Inapplicabilità del nuovo regime, secondo il diritto vivente, ai giudizi promossi dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006 se azionati in forza di clausola compromissoria stipulata anteriormente. - Codice di procedura civile, art. 829, terzo comma, come sostituito dall'art. 24 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 14 maggio 2005, n. 80), in combinato disposto con l'art. 27, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

LA CORTE COSTITUZIONALE
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

SENTENZA

nel giudizio di legittimità, costituzionale dell'art. 829, terzo comma, del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 24 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 14 maggio 2005, n. 80), in combinato disposto con l'art. 27, comma 4, del medesimo decreto legislativo, promosso dalla Corte di appello di Milano nel procedimento vertente tra la Ferri Immobiliare srl e l'Unicredit spa, con ordinanza del 16 dicembre 2016, iscritta al n. 61 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 2017.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 6 dicembre 2017 il Giudice relatore Giulio Prosperetti.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 16 dicembre 2016, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 829, terzo comma, del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 24 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 14 maggio 2005, n. 80), in combinato disposto con l'art. 27, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nell'interpretazione, che ritiene costituire «diritto vivente», enunciata dalle sentenze della Corte di cassazione, sezioni unite, n. 9341, 9285 e 9284 del 9 maggio 2016.

L'art. 829, terzo comma, cod. proc. civ., nel testo attualmente vigente, sostituito al precedente dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, entrato in vigore il 2 marzo 2006, stabilisce che «[l']impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. È ammessa in ogni caso l'impugnazione delle decisioni per contrarietà all'ordine pubblico», precludendo con ciò la sindacabilità del lodo arbitrale per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, in assenza di una espressa previsione delle parti o della legge. Prima della riforma del 2006, la norma stabiliva, invece, che l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto era sempre ammessa, salvo che le parti avessero autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile.

L'art. 27, comma 4, del d.lgs. n. 40 del 2006, recante la disciplina transitoria, stabilisce che «[l']e disposizioni degli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 si applicano ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Osserva il rimettente che, alla stregua dell'interpretazione indicata dalle menzionate sentenze gemelle delle sezioni unite, il mutato regime di impugnabilità del lodo

non sarebbe applicabile ai giudizi arbitrali promossi dopo il 2 marzo 2006, se azionati in forza di convenzioni di arbitrato stipulate prima della riforma.

Ad avviso del rimettente sarebbe da escludere la possibilità di una diversa interpretazione, costituzionalmente orientata, della norma censurata, in quanto le citate sentenze delle sezioni unite «hanno i requisiti per essere qualificate "diritto vivente", come tale non suscettibile di diversa interpretazione, fatto salvo il sindacato di costituzionalità».

Dopo aver motivato in punto di rilevanza della questione, in ordine alla non manifesta infondatezza, il rimettente evidenzia che la norma risultante dall'interpretazione delle sezioni unite si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost., per violazione del principio di uguaglianza, comportando una disparità di trattamento tra situazioni analoghe. E ciò perché, a coloro che hanno, comunque, proposto domanda di arbitrato dopo la data di entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006, verrebbe applicato un diverso regime processuale, a seconda che la clausola compromissoria sia stata stipulata prima o dopo di tale data, nonostante la nuova disciplina assuma rilievo solo sul piano processuale, non incidendo in alcun modo sulla validità e sul contenuto della clausola compromissoria su cui la domanda di arbitrato è fondata.

In altri termini, ad avviso del rimettente, il riferimento alla data di stipula della clausola compromissoria non potrebbe, in alcun modo, giustificare l'applicazione di un diverso regime a soggetti che hanno, comunque, proposto domanda di arbitrato dopo il 2 marzo 2006.

La norma che scaturisce dall'intervento delle sezioni unite violerebbe, pertanto, il principio *tempus regit processum* e il principio di uguaglianza, ponendo in comparazione due entità, nella sostanza, eterogenee: la clausola compromissoria (atto di natura sostanziale) e l'atto d'impugnazione del lodo (atto di natura processuale).

La Corte di appello di Milano ritiene, inoltre, che la norma che scaturisce dall'intervento delle sezioni unite, consentendo l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto anche nel caso in cui le parti non hanno previsto espressamente tale possibilità successivamente all'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 829, terzo comma, cod. proc. civ., violi il principio dell'autonomia privata e della libertà contrattuale stabilito dall'art. 41 Cost.

2. Con memoria depositata in data 23 maggio 2017, è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata.

L'interveniente osserva che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, l'orientamento espresso dalle sezioni unite della Corte di cassazione offre un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme impugnate, consentendo alle parti che, alla luce del precedente regime, non avevano inserito nella convenzione di arbitrato alcuna specifica clausola per consentire l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto, di non essere sottratte a tale facoltà in conseguenza delle modifiche della normativa intervenute nel 2006. Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, la diversa interpretazione

sostenuta dal rimettente, si porrebbe, anzi, in aperto contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.

Sotto il primo profilo, infatti, tale interpretazione determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra quanti hanno stipulato la clausola arbitrale dopo la riforma, nella consapevolezza del significato del loro silenzio nel nuovo contesto normativo, e quanti l'hanno, invece, sottoscritta prima, quando al silenzio era attribuito dalla legge un opposto significato.

Sotto il secondo profilo, detta interpretazione violerebbe il diritto di difesa delle parti che abbiano stipulato la convenzione di arbitrato prima del 2 marzo 2006, in quanto le priverebbe della facoltà di impugnare il lodo per *errores juris* in iudicando che esse, pur con il loro silenzio, avevano voluto riconoscersi alla luce della precedente disciplina contenuta nell'art. 829, terzo comma, cod. proc. civ.

Per queste ragioni, la questione di costituzionalità, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, dovrebbe, quindi, essere dichiarata non fondata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Milano dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dell'art. 829, terzo comma, del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 24 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 14 maggio 2005, n. 80), in combinato disposto con l'art. 27, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nell'interpretazione, che ritiene costituire «diritto vivente», enunciata dalle sentenze della Corte di cassazione, sezioni unite, n. 9341, 9285 e 9284 del 9 maggio 2016.

Il problema interpretativo origina dalla disposizione transitoria contenuta nel citato art. 27, secondo cui «[I]e disposizioni degli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 si applicano ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Osserva il rimettente che, alla stregua dell'interpretazione indicata dalle menzionate sentenze gemelle delle sezioni unite, il mutato regime di impugnabilità del lodo non sarebbe applicabile ai giudizi arbitrali promossi dopo il 2 marzo 2006, se azionati in forza di convenzione di arbitrato stipulata prima della riforma.

Ad avviso del rimettente sarebbe da escludere la possibilità di una diversa interpretazione, costituzionalmente orientata, della norma censurata in quanto le citate sentenze delle sezioni unite «hanno i requisiti per essere qualificate "diritto vivente", come tale non suscettibile di diversa interpretazione, fatto salvo il sindacato di costituzionalità».

Ad avviso del rimettente, la norma che scaturisce dall'intervento delle sezioni unite violerebbe il principio *tempus regit processum* e il principio di uguaglianza, in quanto a coloro che hanno, comunque, proposto domanda di arbitrato dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006 verrebbe applicato un diverso regime processuale, a seconda che la clausola compromissoria sia stata stipulata prima o dopo di tale data, nonostante la circostanza che la nuova disciplina non incida, in alcun modo, sulla validità e sul contenuto della

clausola compromissoria su cui l'arbitrato risulta fondato.

Secondo il giudice a quo, infatti, alla nuova disciplina posta dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, che ha novellato l'art. 829, terzo comma, cod. proc. civ., dovrebbe riconoscersi un rilievo esclusivamente processuale e, quindi, darle immediata applicazione ai sensi del principio *tempus regit processum*. La Corte di appello di Milano ritiene, inoltre, che la norma che scaturisce dall'intervento delle sezioni unite, consentendo l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto anche nei casi in cui le parti non hanno previsto espressamente tale possibilità, successivamente all'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 829, terzo comma, cod. proc. civ., violi il principio dell'autonomia privata e della libertà contrattuale di cui all'art. 41 Cost.

2. La questione non è fondata.

2.1 Preliminarmente, va osservato che il giudice a quo ritiene ostativa ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata l'esistenza di un "diritto vivente", di cui sarebbero espressione le richiamate sentenze delle sezioni unite della Corte di cassazione. L'interpretazione, della cui legittimità dubita il rimettente, corrisponde a un orientamento delle sezioni unite della Corte di cassazione, espresso con tre sentenze, per cui, nel caso in questione, può ritenersi che ricorra un'ipotesi di "diritto vivente", a cui il giudice a quo può uniformarsi o meno (*ex plurimis*, sentenze n. 117 del 2012 e n. 91 del 2004), restando però libero, nel secondo caso, di assumere il "diritto vivente" ad oggetto delle proprie censure.

2.2 Secondo il costante orientamento di questa Corte, la violazione del principio di uguaglianza sussiste solo qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non, invece, quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili (*ex plurimis*, sentenze n. 155 del 2014, n. 108 del 2006 e n. 340 del 2004). Tali non risultano, nel caso in esame, le fattispecie poste a confronto, contrariamente all'avviso del giudice rimettente.

Ed, inverso, coloro che hanno stipulato una clausola compromissoria nella vigenza del vecchio testo dell'art. 829, terzo comma, cod. proc. civ., che prevedeva l'impugnabilità del lodo per violazione delle regole di diritto, salvo che le parti non avessero autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile, sono in una situazione obiettivamente diversa rispetto ai contraenti che, dopo il 2 marzo del 2006, vigente la nuova regola posta dall'art. 24 del d.lgs. 40 del 2006, debbono esprimere una specifica volontà per realizzare il medesimo obiettivo dell'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto.

Il punto di riferimento ai fini della valutazione sulla identità delle fattispecie non può, infatti, essere individuato solo nella data di proposizione dell'arbitrato, in quanto così facendo si astrarrebbe la domanda dal suo contesto, trascurando il quadro normativo in cui la volontà delle parti si è formata e il ruolo che questa assume nell'arbitrato, come suo indefettibile fondamento. Va, poi, riconosciuta la natura sostanziale e non meramente processuale della regola posta dal novellato

art. 829, terzo comma, cod. proc. civ., a nulla rilevando che all'arbitrato sia attribuita natura giurisdizionale, poichè, come rilevato dalle sezioni unite della Corte di cassazione nelle richiamate sentenze, «la natura processuale dell'attività degli arbitri non esclude che sia pur sempre la convenzione di arbitrato a determinare i limiti di impugnabilità dei lodi» (Corte di cassazione, sezioni unite, 9 maggio 2016, n. 9341, 9285 e 9284). Quanto, poi, alla ritenuta violazione del principio *tempus regit processum*, la censura deve, pure, ritenersi infondata, considerato che, come rilevato dalle sezioni unite, «la presenza di un'esplicita disciplina transitoria priva di rilevanza esclusiva il riferimento alla natura processuale degli atti per risolvere le questioni di diritto intertemporale» (Corte di cassazione, sezioni unite, 9 maggio 2016, n. 9341, 9285 e 9284) e che, quindi, l'interpretazione offerta dalle citate pronunce della Corte di cassazione appare pienamente conforme alla disciplina transitoria, regolata dall'art. 27, comma 4, del d.lgs. n. 40 del 2006.

- 2.3** Con riferimento all'asserita violazione dell'art. 41 Cost., la questione deve, pure, ritenersi non fondata. Anche nel regime precedente alla riforma del 2006, l'autonomia negoziale si poneva come momento fondamentale della disciplina dell'arbitrato, in quanto la legge consentiva l'impugnazione del lodo, per violazione delle regole di diritto, salva diversa volontà delle parti. Il mutamento di disciplina, che restringe i motivi di impugnazione del lodo arbitrale non può, quindi, essere considerato come fondato sulla scelta di attribuire un maggiore rilievo all'autonomia delle stesse parti, visto che essa era pienamente salvaguardata anche nel vigore della precedente normativa.

Si deve, anzi, ritenere che l'interpretazione avanzata, a fronte del nuovo regime di impugnazione del lodo, dalle sezioni unite della Corte di cassazione tuteli, proprio, quell'autonomia delle parti che, invece, il giudice rimettente ritiene violata.

- 2.** Pertanto, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dall'ordinanza di rimessione indicata in epigrafe, deve essere dichiarata non fondata.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 829, terzo comma, del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 24 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 14 maggio 2005, n. 80), in combinato disposto con l'art. 27, comma 4, del medesimo decreto legislativo, sollevata dalla Corte di appello di Milano, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2017.

F.to: *Paolo GROSSI, Presidente*
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2018.

Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA

Giurisprudenza/2

Obbligo dell'assistenza legale in mediazione con esclusione per la volontaria. Compatibilità normativa italiana con le norma comunitaria

ORDINANZA DEL 09-04-2018 DEL TRIBUNALE DI VASTO,
GIUDICE: FABRIZIO PASQUALE

A scioglimento della riserva assunta nel procedimento iscritto al n. ... R.G.A.C.; LETTI gli atti e la documentazione di causa; LETTE le richieste formulate dalle parti all'udienza del 04.12.2017;

OSSERVA

1. Il giudizio introdotto da _____ ha ad oggetto una domanda di annullamento di un contratto finanziario per vizio del consenso e, pertanto, rientra nel novero delle controversie in materia di contratti bancari e finanziari, per le quali l'art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/10 impone il previo esperimento del procedimento di mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
2. Dal verbale del primo incontro di mediazione prodotto dall'attore, emerge che la banca odierna convenuta, costituitasi nel presente giudizio e ritualmente invitata a prendere parte alla mediazione, ha partecipato in videoconferenza, a mezzo di un proprio delegato, all'incontro all'uopo fissato dal mediatore, ma senza l'assistenza

di un avvocato ed, anzi, espressamente rifiutandosi di farsi assistere legalmente, sebbene a ciò opportunamente invitata dal mediatore. Quest'ultimo, preso atto della impossibilità di "addivenire all'acquisizione del consenso previsto dall'art. 8 del D. Lgs. n. 28/10, nelle modalità conformi alla legge e al regolamento" (cfr. verbale dell'incontro del 06.06.2016), ha dichiarato chiuso il procedimento.

Si impone, a questo punto, la necessità di valutare, per un verso, la correttezza dell'operato del mediatore e, per altro verso, la legittimità del rifiuto opposto dalla banca a farsi assistere da un avvocato nel corso del primo incontro, al fine di adottare gli opportuni provvedimenti per la prosecuzione del giudizio. Il tema coinvolge la sottesa e dibattuta questione della necessità della assistenza legale in mediazione, rispetto alla quale il complessivo impianto normativo del D. Lgs. n. 28/10 non offre risposte chiare ed univoche, prestandosi ad interpretazioni contrastanti.

Da un lato, infatti, l'art. 5, comma 1 bis, del citato decreto statuisce che "chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di [...] è tenuto, assistito dall'av-

vocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione" e l'art. 8, comma 1, prescrive che "al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato", offrendo in tal modo un'argomentazione di carattere letterale ai sostenitori della tesi della obbligatorietà della assistenza legale delle parti in mediazione. Dall'altro lato, il successivo art. 12 stabilisce che "ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico [...]". In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico". Tale norma, regolando compiutamente sia il caso in cui le parti siano tutte assistite dall'avvocato, sia il diverso caso in cui ciò non accada, si presta ad essere interpretata nel senso che l'assistenza legale in mediazione è indispensabile solo al fine di attribuire efficacia di titolo esecutivo all'accordo raggiunto in mediazione, ma non è sempre necessaria: nell'ipotesi in cui taluna delle parti non sia assistita da un avvocato, l'accordo necessita di un decreto di omologa da parte del Presidente del Tribunale.

L'antinomia dei dati normativi innanzi esaminati esige un chiarimento interpretativo che tenti di comporre l'apparente contrasto: premesso che la formulazione letterale delle disposizioni di cui agli artt. 5, comma 1 bis e 8, comma 1, è inequivocabilmente chiara nell'imporre alle parti l'obbligo di essere assistite, per tutta la durata della procedura di mediazione, da un avvocato (cfr., in tal senso, T.A.R. Lazio, 26.01.2015, n. 1421; Trib. Torino 30.03.2016, n. 1770), l'unico plausibile significato che, ad avviso di questo giudicante, può essere attribuito al primo periodo dell'art. 12, che prefigura ipotesi di mediazioni in cui taluna delle parti non sia assistita da un avvocato, è quello per cui tale disposizione faccia riferimento ai casi di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 28/10, vale a dire alle mediazioni attivate su base volontaria, nelle quali l'esperimento del procedimento non costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

La chiave di lettura che qui si propone, per un verso, valorizza gli elementi di differenziazione delle due forme di mediazione: quella obbligatoria, in cui la previsione della assistenza legale obbligatoria è funzionalmente correlata alla necessità di fornire alle parti il supporto di una adeguata consulenza professionale per il corretto compimento di valutazioni e scelte dal cui esercizio possono derivare rilevanti conseguenze sul piano della effettività della tutela dei diritti dei soggetti protagonisti, prima fra tutte il rischio della declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale; e quella volontaria, il cui tratto distintivo risiede nella centralità del ruolo dell'autodeterminazione delle parti, come rimarcato anche dal considerando n. 13 della direttiva comunitaria n. 2008/52, da cui si desume che il carattere volontario della mediazione consiste non già nella libertà delle parti di ricorrere o meno a tale procedimento, bensì nel fatto che "le parti gestiscono esse stesse il procedimento e possono organizzarlo come desiderano e porvi fine in qualsiasi momento", senza l'obbligo di una previa assistenza legale, della quale le parti sono libere di decidere se avvalersi o meno.

Per altro verso, l'opzione interpretativa propugnata appare maggiormente rispettosa della ratio sottesa alla novella del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 che, nel riformare la disciplina della mediazione, introducendo l'obbligo dell'assistenza dell'avvocato durante l'intera procedura di mediazione, ha inteso, in chiave protettiva degli interessi dei soggetti coinvolti in una controversia, attribuire una nuova centralità al ruolo del professionista forense, il cui compito è quello di accompagnare il proprio cliente nella procedura tutelando sia le sue pretese che i suoi interessi, da un lato lasciando a quest'ultimo la possibilità di partecipare attivamente nella gestione del conflitto che lo vede protagonista e, dall'altro, cercando di dissuaderlo da tutte quelle condotte elusive dell'obbligo di partecipazione effettiva alla procedura di mediazione che potrebbero avere gravi ripercussioni di tipo sanzionatorio, sia sul piano processuale che economico.

Peraltro, l'ulteriore conseguenza di tale scelta legislativa consiste nella progressiva emersione di una nuova figura professionale - quella dell'avvocato, esperto in tecniche negoziali, che "assiste" la parte nella procedura di mediazione - che si distingue dalla figura tradizionale dell'avvocato, esperto di tecniche processuali, che "rappresenta" la parte nel processo. Al professionista forense, in altri termini, è richiesta l'acquisizione di nuove competenze di tipo umano e relazionale (ad esempio, la capacità di ascoltare in modo attivo, di sapere rimanere in silenzio, la capacità di comunicare con il cliente e con le controparti e di trarre elementi dalla comunicazione verbale e non verbale, di essere empatici, nonché di comprendere gli interessi delle parti al di là delle pretese giuridiche avanzate), che si aggiungono a quelle di difesa tecnica di tipo tradizionale. Tali competenze professionali, presupponendo l'approfondimento di aspetti che vanno al di là di quelli giuridici ed appartengono alla sfera dei valori, dei sentimenti e delle emozioni che sono alla base di ogni conflitto, richiedono l'abbandono della logica avversariale e di scontro, tipica delle tecniche processuali e del negoziato di "posizioni" (ossia quello tradizionale ove ogni parte cerca di ottenere per sé il maggiore risultato possibile), per passare al negoziato di "interessi", ove lo scopo è di intavolare un negoziato in modo collaborativo, volto a che il professionista comprenda il punto di vista dell'altra parte, per arrivare a una cooperazione con la stessa ed eventualmente al raggiungimento di un accordo condiviso ove questo sia possibile.

3. Dopo aver chiarito quali sono la ratio e la funzione della obbligatorietà della assistenza legale nelle forme di mediazione obbligatoria, è appena il caso di evidenziare come la normativa nazionale che impone l'obbligo per le parti di essere assistite da un avvocato per promuovere una procedura di mediazione non può ritenersi incompatibile con le norme di diritto comunitario. È noto che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza n. 457 del 14.06.2017 ha stabilito che "il requisito di una procedura di mediazione come condizione di procedibilità di un ricorso giurisdizionale può rivelarsi compatibile con il principio della tutela giurisdizionale effettiva qualora tale procedura non conduca a una decisione vincolante per le parti, non comporti un ritardo sostanziale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale, sospenda la prescrizione o la decadenza dei diritti in questione e non generi costi, ovvero generi costi non ingenti, per le parti, a patto però che la via elettronica non costituisca l'unica modalità di accesso a detta procedura di conciliazione e che sia possibile disporre provvedimenti provvisori

nei casi eccezionali in cui l'urgenza della situazione lo impone". Tuttavia, contrariamente a quanto affermato da una recente giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Verona, 27.02.2018) con riferimento all'istituto della negoziazione assistita, è opinione di questo giudicante che la disciplina nazionale del D. Lgs. n. 28/10 sulla mediazione obbligatoria non sia in contrasto con la penultima delle predette condizioni, dal momento che, pur non potendo prescindere dall'intervento di un difensore, il procedimento mediatorio non comporta costi ingenti per le parti.

All'uopo, deve innanzitutto precisarsi che la determinazione dei compensi di avvocato attualmente vigenti per l'attività di assistenza in mediazione deve essere effettuata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 20 del D.M. n. 55/14, sulla base dei parametri numerici di cui alla tabella n. 25, riguardante le prestazioni di assistenza stragiudiziale. Tali parametri, se confrontati con quelli fissati dalla tabella n. 2 per i giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale di primo grado (generalmente applicabili in caso di instaurazione o prosecuzione del giudizio a seguito del fallimento della procedura di mediazione), sono di gran lunga inferiori a questi ultimi, attestandosi su valori che oscillano all'incirca da un terzo alla metà. A ciò aggiungasi che, facendo applicazione analogica delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1 del D.M. n. 55/14 (consentita dal principio generale sancito dal precedente art. 3), nella liquidazione del compenso per l'attività di assistenza legale in mediazione, il giudice può diminuire fino al 50% i valori medi di cui alla menzionata tabella, tutte le volte in cui la procedura di mediazione si sia interrotta al primo incontro o non abbia comunque condotto ad un proficuo esito conciliativo della controversia, in tal modo esercitando un potere di contenimento dei costi di assistenza difensiva che, per un verso, permette di adeguare il compenso dovuto all'avvocato alle attività da questi effettivamente svolte nel singolo caso concreto e, per altro verso, realizza l'obiettivo di ridurre i costi della procedura di mediazione, per evitare che il suo esperimento obbligatorio si traduca nella imposizione di un peso economico eccessivo a carico della parte che deve sopportarlo. A tale fine si ispira anche la bozza di decreto ministeriale di riforma dei parametri forensi, attualmente in fase di approvazione, atteso che essa si basa sulla introduzione di valori medi di liquidazione per l'attività di assistenza nella mediazione e negoziazione assistita, prevedendo compensi distinti (ed, invero, significativamente contenuti) per ciascuna delle tre fasi (fase di attivazione, fase di negoziazione e fase di conciliazione) in cui vengono suddivise le procedure di mediazione e di negoziazione assistita obbligatorie. Tale suddivisione permetterà di circoscrivere la liquidazione dei compensi alle sole attività realmente svolte, in modo tale da limitare i costi delle procedure, soprattutto in quei casi in cui le stesse terminino con esito infruttuoso o si arrestino in una fase iniziale. Ad ulteriore conferma della compatibilità col diritto comunitario della disciplina nazionale sulla mediazione obbligatoria, sotto lo specifico profilo della onerosità della procedura, deve aggiungersi che, per quanto concerne la posizione dei non abbienti, pur in assenza di una espressa previsione normativa, i principi e le garanzie costituzionali impongono di includere la mediazione obbligatoria fra le procedure accidentali o comunque connesse a quelle giudiziali cui l'art. 75 del D.P.R. n. 115/02 estende l'applicazione del patrocinio a spese dello Stato (cfr., in tal senso, Trib. Firenze, 13.12.2016). Questo significa che, per i soggetti in possesso dei requisiti economici per l'ammissione al beneficio

del gratuito patrocinio, la liquidazione dei compensi spettanti all'avvocato per l'attività di assistenza svolta nella fase di mediazione stragiudiziale obbligatoria potrà essere effettuata a carico dell'Erario, così sollevando la parte non abbiente dall'onere di sopportarne i costi.

A quanto finora osservato occorre, da ultimo, aggiungere un'ulteriore considerazione: la valutazione in merito al carattere ingente dei costi di una procedura di A.D.R. obbligatoria deve essere condotta temperando, da un lato, il diritto del professionista a vedere remunerata la propria attività professionale con un compenso dignitoso e proporzionato all'importanza, alla natura, alla difficoltà e al valore dell'affare, oltre che alla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e, dall'altro, il diritto del cliente a non farsi carico di oneri economici non adeguati alle proprie risorse economiche e ai benefici concretamente ottenuti come risultato della prestazione professionale del proprio difensore.

Nel caso in cui il procedimento di mediazione si concluda positivamente con il raggiungimento di un accordo amichevole, la parte avrà conseguito un risultato quantomeno equiparabile, sul piano della tutela dei diritti e degli interessi, a quello che avrebbe ottenuto con una soluzione giudiziale della controversia, con la differenza di aver sostenuto dei costi di gran lunga inferiori a quelli che avrebbe dovuto affrontare in caso di giudizio, com'è agevolmente riscontrabile dal confronto tra i parametri forensi per le prestazioni di assistenza stragiudiziale e quelli per le attività di rappresentanza in giudizio. Tale considerazione è già, di per sé sola, sufficiente ad escludere che i costi della procedura obbligatoria di risoluzione alternativa delle controversie che si sia conclusa con esito positivo possano essere considerati ingenti, posto che il fruttuoso esperimento della mediazione si è comunque tradotto in un vantaggioso risparmio di spesa per la parte. Nel diverso caso in cui il procedimento di mediazione si concluda negativamente senza il raggiungimento di un accordo amichevole, il compenso dovuto all'avvocato per l'attività di assistenza legale sarà sicuramente più modesto, vuoi per la decurtazione che il giudice è legittimato ad applicare con il regime degli attuali parametri forensi, vuoi per la limitazione del compenso soltanto ad alcune fasi della procedura (nel futuro regime della riforma dei parametri forensi innanzi esaminata e di prossima approvazione). Ne consegue che, sebbene l'esito negativo della procedura comporta che i costi della stessa dovranno cumularsi con quelli del futuro giudizio, il modesto importo dei compensi professionali previsti sia dalla tabella attualmente vigente, sia da quelle di imminente entrata in vigore, è tale da far ritenere che essi assicurino un'equa remunerazione per l'attività professionale dell'avvocato e, allo stesso tempo, evitino alle parti di sopportare costi eccessivi.

Sulla scorta di tutte le riferite considerazioni, deve concludersi che il principio di obbligatorietà dell'assistenza legale nelle forme di mediazione obbligatoria sancito dal D.Lgs. n. 28/10 è sicuramente compatibile, sotto il profilo della onerosità della procedura, con il principio comunitario della tutela giurisdizionale effettiva, sancito dagli artt. 6 e 13 della CEDU e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto non determina a carico delle parti, che devono sostenere il peso economico dell'attività di assistenza dei rispettivi avvocati, costi qualificabili come ingenti.

4. Venendo alla disamina delle questioni poste nel caso di specie e facendo ad esso applicazione dei principi di diritto fin qui

enunciati, deve affermarsi che la condotta della parte che si reca personalmente al primo incontro di mediazione, rifiutandosi di farsi assistere da un avvocato (sebbene a ciò compulsata dal mediatore) e pretendendo di partecipare autonomamente agli incontri di mediazione, è illegittima perché assunta in violazione delle prescrizioni del D. Lgs. n. 28/10 che impongono alle parti l'obbligo di assistenza legale per tutta la durata della procedura di mediazione.

In altri termini, l'assenza dell'avvocato di una o di entrambe le parti si traduce in un vizio di comparizione di uno dei soggetti necessari della procedura, che inficia la regolarità dello svolgimento della mediazione. Da ciò consegue che il rifiuto di farsi assistere da un avvocato, costituendo un comportamento antidoveroso assunto in violazione di un preciso obbligo di legge, espone la parte che decide di presenziare da sola alla procedura di mediazione al rischio di subire le conseguenze sanzionatorie, sia sul piano economico che processuale, previste dagli artt. 5 e 8, comma 4 bis, del D. Lgs. n. 28/10.

In particolare, se il rifiuto della assistenza legale proviene dalla parte istante, deve ritenersi che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale non si sia avverata, per la dirimente ragione che, ai fini della procedibilità, non è sufficiente esperire un procedimento di mediazione purchessia, ma è necessario rispettare tutte le condizioni di legge per un rituale e corretto svolgimento della procedura, prima tra tutte quella che impone alle parti di munirsi di un avvocato che le assista.

Se, invece, il rifiuto proviene dalla parte invitata (come è accaduto nel caso di specie), lungi dal poterne dedurre l'improcedibilità della domanda giudiziale della parte istante, si verifica un presupposto per l'irrogazione – anche nel corso del giudizio – della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10, oltre che un fattore da cui desumere argomenti di prova, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c.p.c.

5. Sulla scorta delle considerazioni innanzi espresse, va rilevato che, nel caso in esame, la Monte dei Paschi di Siena s.p.a., nel corso del primo incontro, ha espressamente dichiarato di non volersi avvalere della assistenza di un avvocato.

In modo del tutto corretto, il mediatore, nella sua veste di soggetto istituzionalmente preposto ad esercitare funzioni di verifica e di garanzia della puntuale osservanza delle condizioni di regolare espletamento della procedura, ha dapprima invitato la parte riluttante a nominare un avvocato e, a fronte del perdurante rifiuto opposto dalla interessata, ha successivamente dichiarato chiuso il procedimento, prendendo atto della impossibilità di proseguire la mediazione nel rispetto delle condizioni imposte dalla legge.

6. Per tali motivi, visto che la parte invitata non ha correttamente partecipato – senza giustificato motivo – al procedimento di mediazione, ricorrono i presupposti per adottare, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, del D. Lgs. n. 28/10, una pronuncia di condanna della stessa (che si è ritualmente costituita in giudizio) al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. La lettera della citata disposizione, in virtù dell'uso da parte del legislatore del tempo indicativo presente, induce a ritenere obbligatoria la pronuncia di condanna in questione ogniqualvolta la parte che non ha correttamente partecipato al procedimento non fornisca una idonea giustificazione alla propria condotta. Sulla questione della applicabilità della predetta disposizione anche in corso di causa, questo giudicante

ritiene che l'irrogazione della sanzione pecuniaria prescinda del tutto dall'esito del giudizio e non sia necessariamente subordinata alla decisione del merito della controversia. Conformemente a quanto affermato da una parte della giurisprudenza di merito (cfr., Trib. Termini Imerese, 09/05/2012; Trib. Mantova, 22/12/2015), la sanzione pecuniaria in questione può, dunque, ben essere irrogata anche alla prima udienza o, comunque, in un momento temporalmente antecedente rispetto alla pronuncia del provvedimento che definisce il giudizio.

7. A prescindere dalle questioni relative alla procedura di mediazione obbligatoria, va rilevato che le parti hanno chiesto alla scorsa udienza la fissazione dei termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e che la richiesta deve essere accolta.

Si reputa, in ogni caso, conveniente sollecitare le parti a considerare l'opportunità e a valutare i vantaggi di una definizione transattiva della controversia, dalla quale deriverebbe la possibilità non solo di sottrarsi all'inevitabile incertezza dell'esito del giudizio, ma anche di pervenire ad una immediata definizione della lite, evitando il prevedibile prolungamento dei tempi del processo e l'ulteriore aggravio di spese processuali.

PER QUESTI MOTIVI

disattesa ogni diversa richiesta, così provvede:

CONDANNA la parte convenuta _____ s.p.a. al versamento, in favore dell'Erario, della somma di € 237,00, pari all'importo del contributo unificato dovuto per il presente giudizio, in conseguenza della ingiustificata mancata partecipazione al procedimento obbligatorio di mediazione;

ASSEGNA alle parti i seguenti termini perentori, decorrenti dal 16/04/2018:

- a) termine di trenta giorni, per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
- b) termine di ulteriori trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine sub a), per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e delle produzioni documentali;
- c) termine di ulteriori venti giorni, decorrente dalla scadenza del termine sub b), per le sole indicazioni di prove contrarie;

ASSEGNA alle parti termine di ulteriori dieci giorni, decorrente dalla scadenza del termine sub c), per depositare in cancelleria note contenenti una specifica proposta di definizione conciliativa della lite, da sottoporre all'esame della controparte;

INVITA le parti, per la prossima udienza, a prendere precisa posizione sulla proposta e ad esplicitare le ragioni di un eventuale rifiuto, di cui il Giudice terrà conto ai fini della condanna alle spese, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., come modificato dall'art. 45, comma 10, legge 18 giugno 2009, n. 69;

RINVIA la causa all'udienza del 15/10/2018, ore 11:30, per la verifica delle condizioni di una possibile conciliazione o, in difetto, per la discussione orale sull'ammissione dei mezzi istruttori e per l'adozione dei provvedimenti per l'ulteriore impulso del processo.

MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Vasto, 9 aprile 2018

IL GIUDICE
Dott. Fabrizio Pasquale

UN VANTAGGIO SOCIALE E COMPETITIVO

M O D U L O
O R D I N E

la MEDIAZIONE

M O D U L O
O R D I N E

Trimestrale di cultura della prevenzione e risoluzione dei conflitti

LA RIVISTA DEL CENTRO STUDI ADR

M
O
D
U
L
O

A
B
B
O
N
A
M
E
N
T
O

Il/la sottoscritto/a

Nome Cognome

Professione Ditta/Ente/Organismo

Via

Cap Città Prov.

Telefono/cellulare Fax

e-mail

C.F. P.IVA

desidera sottoscrivere l'abbonamento alla rivista

la **MEDIAZIONE: UN VANTAGGIO SOCIALE E COMPETITIVO**

☐ 1 Abbonamento (4 numeri) € 50,00 (cartaceo) - € 40,00 (online)

☐ 5 Abbonamenti (4 numeri) € 200,00 (cartaceo) - € 150,00 (online)

☐ 10 Abbonamenti (4 numeri) € 350,00 (cartaceo) - € 250,00 (online)

☐ 100 Abbonamenti (4 numeri) € 2000,00 (online)

☐ ACQUISTO DI SINGOLI NUMERI ARRETRATI

N. Anno..... € 15,00 (cartaceo, spedizione inclusa) - € 12,00 (online)

Modalità di pagamento:

Bonifico bancario.

IBAN IT45N0200805133000400565301

Intestazione: Centro Studi ADR S.r.l.

Come sottoscrivere l'abbonamento:

- inviare per email questo modulo (o fotocopia) a: abbonamenti@rivistalamediazione.it
- dal sito internet **www.rivistalamediazione.it** compilando il modulo online
- per conoscere le nostre convenzioni, vi invitiamo a visitare il sito www.rivistalamediazione.it

In caso di disdetta dell'abbonamento, verrà rimborsata la differenza dei numeri non spediti; in caso contrario, verrà automaticamente rinnovato per l'anno successivo.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.LGS. 196/2003 - ART. 13)

La Rivista *la* MEDIAZIONE garantisce la riservatezza dei dati da Lei comunicati e La informa che potrà richiedere la loro cancellazione o rettifica scrivendo a: Centro Studi ADR S.r.l. - Viale Giulio Cesare, 94 - 00192 Roma.

I Suoi dati saranno utilizzati per scopi amministrativi e logistici relativi alla sottoscrizione dell'abbonamento nonché per informarla di ulteriori iniziative editoriali, culturali, di ricerca, eventi e manifestazioni.

UN VANTAGGIO SOCIALE E COMPETITIVO

la MEDIAZIONE

Trimestrale di cultura della prevenzione e risoluzione dei conflitti

LA RIVISTA DEL CENTRO STUDI ADR

***la* MEDIAZIONE, la prima rivista di cultura della risoluzione e prevenzione dei conflitti, è uno strumento di consultazione unico nel suo genere per autorevolezza, contenuti, approccio scientifico.**

L'AUTOREVOLEZZA

la MEDIAZIONE, nasce con l'intento di assolvere un duplice compito di ricerca e di incontro, dove liberi professionisti, accademici, ed addetti ai lavori propongono pubblicamente le proprie opinioni, esperienze ed elaborazioni.

I CONTENUTI

Ogni tre mesi, sulle pagine della nuova rivista troveranno ampio spazio: dibattiti, commenti e contributi sui temi di attualità nel settore; approfondite analisi sulle modalità di risoluzione dei conflitti; studi comparati sull'evoluzione della mediazione nei diversi ordinamenti, con particolare riferimento all'Unione Europea; informazioni su quanto viene prodotto all'estero, in sedi accademiche e professionali, che riguardano la pacificazione dei rapporti in ogni suo aspetto.

L'APPROCCIO SCIENTIFICO

Su *la* MEDIAZIONE lo studio della materia viene svolto sia da un punto di vista giuridico-economico e di mercato che delle tecniche di comunicazione e di negoziazione. Un esclusivo taglio interdisciplinare che offre nuovi elementi di informazione e di documentazione ed apre quindi nuove frontiere di pensiero e di manovra.

***la* MEDIAZIONE si rivolge a chi vede nella pacificazione dei rapporti un vantaggio sociale e competitivo e il mondo in cui si muove il proprio business.**